### Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 Legge di stabilità regionale 2020

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

#### ha approvato

# promulga

la seguente legge:

### Art. 1 (Leggi regionali di spesa)

- 1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e nel rispetto del paragrafo n. 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011), alla presente legge sono allegati:
  - a) l'elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni e programmi e titoli di spesa, con esclusione di quelle di cui alla lettera b), con la relativa indicazione degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 (Allegato A);
  - b) l'elenco delle leggi regionali di spesa approvate a decorrere dalla X legislatura, con la relativa indicazione degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022, nonché della corrispondente missione, programma e titolo di spesa (Allegato B).

#### Art. 2

#### (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

- 1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché il rilancio della competitività sui mercati esteri, con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2005") e successive modifiche non trova applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche operanti nelle categorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato C).
- **2.** Per le medesime finalità di cui al comma 1, la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 1, comma 174, della 1. 311/2004 è rideterminata in misura pari allo 0,30 per cento per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997 operanti nelle categorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato D).
- **3.** Le medesime disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per le nuove imprese femminili costituite nel territorio regionale nell'anno 2020. Per le finalità di cui al presente comma, si definiscono imprese femminili le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) le imprese individuali il cui titolare sia una donna;
  - b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, siano donne;
  - c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, siano donne.
- **4.** La disapplicazione della maggiorazione di cui al comma 3 non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 100.000,00.
- **5.** Le medesime disposizioni di cui al comma 1 trovano, altresì, applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997 operanti:
  - a) esclusivamente nei comuni montani indicati nella tabella allegata alla presente legge (Allegato E) nelle categorie e sottocategorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato F);
  - b) nelle categorie e sottocategorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato G).
- **6.** Le medesime disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per le nuove imprese costituite nell'anno 2020 da parte di soggetti di età non inferiore a cinquanta anni che, al momento della costituzione della nuova impresa, risultano disoccupati. Per le finalità di cui al presente comma, accedono alla misura agevolativa le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) le imprese individuali il cui titolare sia un soggetto disoccupato di età non inferiore a cinquanta anni;

- b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, siano disoccupati di età non inferiore a cinquanta anni;
- c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, siano disoccupati di età non inferiore a cinquanta anni.
- **7.** La disapplicazione della maggiorazione di cui al comma 6 non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 100.000.00.
- **8.** Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari ad euro 20.035.000,00, a valere sull'annualità 2020, si provvede mediante il "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale", di cui al programma 03 "Gestione economica, finanziaria e di provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti".
- **9.** Al fine di valutare l'impatto finanziario, economico ed occupazionale di ulteriori proposte di politica fiscale in materia di IRAP, è istituito presso la Giunta regionale un apposito tavolo tecnico che opera in raccordo con la commissione consiliare competente in materia di bilancio.
- 10. Agli oneri derivanti dalle ulteriori proposte di politica fiscale di cui al comma 9, pari ad euro 2.000.000,00, a valere sull'annualità 2021, si provvede mediante l'accantonamento nell'ambito del "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale", di cui al programma 03 della missione 01, titolo 1 e la corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

### Art. 3 (Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)

- 1. In applicazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, a garanzia dell'equilibrio economico annuale del Servizio sanitario regionale è destinato annualmente un gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2005") e successive modifiche, pari ad euro 91.091.000,00, come valutato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA) nella riunione congiunta del 26 luglio 2018. Il predetto importo è iscritto nel bilancio regionale, per ciascuna annualità 2020-2022, nel programma 04 "Servizio sanitario regionale ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti".
- 2. Nelle more delle risultanze conseguenti alle attività programmate ai sensi del decreto del Commissario *ad acta* 23 luglio 2019, n. U00297, al fine di garantire la risoluzione delle criticità inerenti i fondi di dotazione aziendali negativi, come richiesto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato LEA nella riunione congiunta del 30 luglio 2019, la Regione provvede alla ricapitalizzazione dei predetti fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, iscritti al 31 dicembre 2018 per complessivi euro 1.039.000.000,00. Per le finalità di cui al presente comma, è disposta l'istituzione nel programma 04 della missione 13, titolo 1, della voce di spesa denominata: "Spese relative alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende

sanitarie", il cui stanziamento, pari ad euro 45.000.000,00 per l'anno 2020 e ad euro 91.091.000,00 a decorrere dall'anno 2021 e fino alla concorrenza dell'importo definitivo accertato a seguito delle attività di cui al precedente periodo, è derivante dal corrispondente accantonamento degli importi iscritti nei programmi di spesa delle relative missioni di cui al paragrafo n. 5 della Nota integrativa alla legge di bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022.

- **3.** All'esito delle risultanze delle verifiche congiunte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato LEA con riferimento ai bilanci consuntivi in materia sanitaria, la quota svincolata dell'importo previsto al comma 1 è destinata alla copertura integrale della voce di spesa di cui al comma 2. Per effetto delle disposizioni di cui al precedente periodo, in sede di assestamento delle previsioni di bilancio 2020-2022, le somme accantonate ai sensi del comma 2 sono rese disponibili sul bilancio regionale nella misura della quota di gettito svincolata dai citati Tavoli tecnici, mentre la restante parte delle somme accantonate è destinata alla copertura dei fondi di dotazione aziendali fino a concorrenza, comunque, dell'importo annualmente stanziato ai sensi del medesimo comma 2. Con apposito decreto del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro è disposto il riparto annuale delle risorse in favore delle aziende interessate da trasmettere ai citati Tavoli tecnici.
- **4.** A tutti gli assistiti residenti o domiciliati nella Regione, entro il 30 giugno 2020, si applica la gestione informatizzata di tutte le erogazioni dei prodotti senza glutine incluse nel Registro nazionale, permettendo agli stessi di gestire il credito disponibile di spesa tramite la presentazione della tessera sanitaria, da associare ad apposito Pin Celiachia, sia presso i negozi della piccola e grande distribuzione che presso le farmacie convenzionate con le aziende sanitarie della Regione.

## Art. 4 (Misure per lo sviluppo economico e l'attrattività territoriale degli investimenti)

- 1. Al fine di potenziare lo sviluppo economico, l'occupazione e l'attrattività territoriale degli investimenti, la Regione, tenuto conto delle iniziative di interesse nazionale ed in raccordo con gli enti locali, promuove misure straordinarie di semplificazione delle procedure autorizzatorie necessarie per l'insediamento di siti produttivi ad alta intensità di innovazione e ricerca, la diffusione di modelli di produzione circolari e ambientalmente sostenibili, anche riqualificando i siti industriali dismessi, la realizzazione di investimenti finalizzati al superamento di crisi aziendali, l'accrescimento delle specializzazioni territoriali delle imprese in sintonia con la strategia di specializzazione intelligente (*Smart Specialization Strategy*) definita dalla Regione in conformità agli indirizzi della Commissione europea, ovvero eccellenze tecnologiche in processi di adattamento e trasformazione, con adozione di soluzioni innovative (processi, beni e servizi) in grado di migliorare la qualità della vita di cittadini e istituzioni.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dal centesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata di ventiquattro mesi, la Regione svolge la funzione di punto unico di contatto, anche avvalendosi della collaborazione delle province e della Città metropolitana di Roma capitale, per gli investimenti finalizzati all'insediamento di nuovi impianti o stabilimenti produttivi o al superamento di crisi aziendali, promuovendo la stipula di accordi di insediamento e sviluppo delle imprese tra l'amministrazione regionale, i soggetti proponenti nuove iniziative economiche che si assumano l'obbligo di salvaguardare i livelli occupazionali e di mantenere l'insediamento per un periodo minimo di cinque anni, anche in relazione alla natura dell'investimento, e gli enti locali sul cui territorio l'insediamento insiste.

- 3. Per facilitare la realizzazione e l'insediamento di nuovi siti produttivi ad alta intensità di innovazione e ricerca e la diffusione di modelli di produzione ambientalmente sostenibili, la Regione, al fine di consentire ai giovani imprenditori la formazione utile alla scelta e alla pianificazione imprenditoriale, organizza specifici "open day" territoriali e corsi di formazione attraverso i quali apprendere le modalità del fare impresa in forma sostenibile. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, la Regione può attivare rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali regionali, nonché con altri soggetti o enti pubblici o privati accreditati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. Le attività svolte in convenzione sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
- **4.** La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce il modello *standard* per la stipula degli accordi di cui al comma 2, nonché predispone una mappatura analitica delle aree disponibili, con le informazioni utili alla valutazione delle imprese ai fini dell'insediamento. Il modello di cui al periodo precedente è pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente.
- **5.** I progetti di insediamento produttivo oggetto degli accordi di cui al comma 2, di importo pari o superiore, in sede di prima applicazione, a euro 5.000.000,00, sono valutati, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, attraverso una conferenza di servizi preliminare indetta dalla Regione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, l'importo di cui al periodo precedente può essere rideterminato in riduzione.
- **6.** I progetti definitivi redatti a seguito della conferenza di cui al comma 5 sono valutati in sede di conferenza di servizi decisoria, indetta dalla Regione in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14 ter della l. 241/1990 e successive modifiche, che si conclude con determinazione motivata, che sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
- 7. Il provvedimento conclusivo delle conferenze di cui al comma 6 sostituisce anche ogni autorizzazione ambientale di competenza regionale o subregionale, fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche in materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché di valutazioni e autorizzazioni ambientali ricomprese nella competenza statale.

- **8.** Il provvedimento autorizzatorio concernente i progetti di insediamento produttivo oggetto di accordi di cui al comma 2 programma in modo coordinato le eventuali modalità delle attività ispettive che le autorità pubbliche eserciteranno nell'arco temporale di vigenza dell'autorizzazione. Resta fermo il potere di svolgere ispezioni non programmate allo scopo di evitare rischi per la salute, l'ambiente o altri interessi pubblici tutelati.
- 9. Allo scopo di coniugare gli obiettivi di tutela della salute e dell'ambiente con la promozione dell'iniziativa economica, nell'ambito delle conferenze di servizi preliminari e decisorie di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della l. 241/1990 e successive modifiche, aventi per oggetto progetti di nuovi insediamenti produttivi nonché di modifica di insediamenti già esistenti, i dipartimenti competenti delle aziende sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) intervengono rilasciando il parere su tutti gli aspetti progettuali connessi ai rischi sanitari e ambientali negli ambienti di vita, alla sicurezza negli ambienti di lavoro, all'igiene degli alimenti e alla sanità veterinaria nonché alla qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo e alle emissioni di rumore. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 14 bis, comma 4, della l. 241/1990 e successive modifiche, il mancato rilascio del parere entro il termine previsto equivale all'espressione dell'assenso senza condizioni.
- 10. Le autorità statali interessate dai procedimenti autorizzatori di cui al presente articolo possono aderire all'accordo di insediamento e sviluppo delle imprese con riferimento a specifici progetti di insediamento produttivo.
- 11. Allo scopo di coniugare il processo di bonifica con i programmi di sviluppo e riconversione industriale, anche dei siti industriali dismessi, gli interventi di investimento di qualsiasi dimensione economica ricadenti nel perimetro territoriale del sito di interesse nazionale della Valle del Sacco sono valutati, su richiesta del soggetto proponente, secondo le modalità procedimentali di cui ai commi 5 e 6.
- 12. Il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi di cui al comma 6, indetta dalla Regione per valutare progetti di investimento che intervengono in porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modifiche, assolve anche l'eventuale funzione di revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali del sito portuale oggetto di investimento, fermi restando il mantenimento nella categoria e classe di appartenenza e gli adempimenti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.
- 13. Le misure di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti disciplinati dagli articoli 25, 26 e 28 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio).

### Art. 5 (Programma regionale per l'attrazione degli investimenti)

- 1. Al fine di promuovere gli investimenti di cui all'articolo 4, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è adottato il Programma regionale per l'attrazione degli investimenti, di seguito denominato programma, alla cui realizzazione si provvede mediante le risorse di cui al comma 4.
- 2. Le risorse di cui al comma 4 sono utilizzate, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, a titolo di contributo a fondo perduto per la copertura, anche parziale, degli oneri di natura fiscale e contributiva, nonché delle spese per investimenti materiali e immateriali concernenti la realizzazione di opere e la fornitura di servizi necessari a favorire l'insediamento, l'ampliamento, lo sviluppo, il contrasto alla crisi, il posizionamento su nuovi mercati, la riqualificazione e riconversione dell'impresa o delle imprese contraenti gli accordi di cui all'articolo 4, comma 2. Una quota delle risorse non inferiori al 10 per cento è destinata alla promozione di misure semplificative delle procedure di realizzazione di impianti produttivi o *start up* innovative da parte di giovani imprenditori di età inferiore ad anni trentanove e undici mesi che intendono investire sul territorio regionale. Per la gestione delle risorse di cui al comma 4, la Regione può avvalersi dei propri enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate, ivi compreso il Consorzio unico per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale).
- **3.** Il programma definisce le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e della disponibilità delle risorse stanziate. Inoltre, verrà riservata una premialità alle proposte di riqualificazione e riconversione di impianti o stabilimenti produttivi che garantiscano un abbattimento delle emissioni inquinanti pari ad almeno il 50 per cento. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo a carico dei beneficiari derivanti dall'utilizzo dei fondi europei.
- **4.** Al finanziamento del programma si provvede nel limite di euro 20.000.000,00 per l'anno 2020, a valere sulle disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei POR-FESR 2014-2020, di cui all'Asse prioritario 3 Competitività, Obiettivo tematico 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", iscritte nel programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 2 "Spese in conto capitale". Per le finalità di cui al precedente periodo, la Giunta regionale è autorizzata alla riprogrammazione, con propria deliberazione, delle risorse ivi indicate, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modifiche.
- **5.** La Regione promuove accordi con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti e altri enti e istituti nazionali e internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per gli investimenti ovvero per la capitalizzazione delle imprese.

#### Art. 6

# (Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alla rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari e successive modifiche)

- 1. All'articolo 64 della l.r. 9/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 4 dopo le parole: "la rateizzazione è concessa" sono inserite le seguenti: ", entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,";
  - b) al comma 10 ter, dopo le parole: "nonché le aziende ed istituti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d), del d.lgs. 118/2011," sono inserite le seguenti: "i consorzi di bonifica e i consorzi industriali di cui, rispettivamente, alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche e alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche"; c) al comma 10 quater, dopo le parole "dal quarto anno successivo alla data di autorizzazione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "A dimostrazione del recupero dell'equilibrio il soggetto produce una relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento, nonché un prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità."; d) dopo il comma 10 quinquies sono aggiunti i seguenti:

"10 sexies. I comuni possono essere autorizzati al pagamento in forma rateizzata dei debiti concernenti il pagamento del servizio di adduzione idrica erogato dalla Regione fino al 31 dicembre 2018, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale e nel rispetto delle disposizioni previste dai commi 8, 9 e 10 quater, primo periodo. I relativi interessi di legge già maturati sono ridotti a un terzo ai fini della determinazione del debito da rateizzare. In caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione, la Regione provvede al recupero delle somme dovute. A tal fine, gli interessi di cui al secondo periodo sono dovuti integralmente.

10 septies. I piani di rateizzazione concernenti i debiti relativi al pagamento del servizio di adduzione idrica già vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali i comuni abbiano provveduto ad almeno una parte dei pagamenti dovuti, possono essere rideterminati, su istanza del comune interessato, riducendo di un terzo l'ammontare dovuto per gli interessi di legge già maturati.

10 octies. Le entrate derivanti dal piano di rateizzazione di cui ai commi 10 sexies e 10 septies sono destinate alla realizzazione di interventi in materia di opere pubbliche in favore dei comuni. A tal fine sono istituite, rispettivamente, la voce di entrata denominata: "Entrate derivanti dal pagamento rateizzato dei debiti concernenti il servizio di adduzione idrica erogato dalla Regione fino al 31 dicembre 2018", all'interno della tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del titolo 3 "Entrate extratributarie" e la voce di spesa denominata: "Utilizzazione delle entrate derivanti dal pagamento rateizzato dei debiti concernenti il servizio di adduzione idrica erogato dalla Regione fino al 31 dicembre 2018 destinate ad interventi in materia di opere pubbliche in favore dei comuni", all'interno del programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali."

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, lettera d), valutate in euro 500.000,00 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione, rispettivamente, della voce di entrata di cui alla tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del titolo 3 "Entrate extratributarie"

e del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

**3.** L'ammontare dei debiti rateizzati ai sensi dell'articolo 64, comma 10 sexies, della l.r. 9/2005, come introdotto dal presente articolo, è computato ai fini del calcolo dell'importo minimo previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo ad atti transattivi per la rateizzazione ordinaria dei debiti extratributari.

### Art. 7 (Disposizioni varie)

- 1. All'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1:
    - 1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del quadro tecnico economico rideterminato a seguito delle procedure di affidamento";
    - 2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
      - "d) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro all'amministrazione regionale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera, da trasmettere all'amministrazione regionale entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.":
  - b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    - "1.1. Le somme rimborsate al beneficiario, di cui al comma 1, lettere b), c) e d), si intendono al netto del ribasso d'asta e delle eventuali economie maturate prima della consegna dei lavori, devono essere conguagliate all'atto del pagamento del secondo acconto di cui al comma 1, lettera b), e sono corrisposte dall'amministrazione regionale a seguito di presentazione di idonea documentazione giustificativa, aggiuntiva a quella già indicata al comma 1, e della verifica della conformità della spesa effettuata rispetto alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici.
    - 1.2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina:
      - a) le modalità di rendicontazione della spesa;
      - b) le procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile trasmessa dal beneficiario;
      - c) i termini e le modalità per l'invio all'amministrazione regionale della documentazione richiesta;
      - d) i criteri e i termini di conservazione della documentazione originale da parte del beneficiario.";
  - c) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
    - "1 bis 1. Ai fini dell'ammissione a finanziamento, per gli interventi di importo complessivo uguale o superiore ad euro 100.000,00, le richieste di finanziamento devono essere dotate almeno del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, o dello studio di fattibilità di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), comprensivo del cronoprogramma delle attività e del quadro tecnico economico preliminare.".

- 2. Alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 dell'articolo 2:
    - 1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
      - "b bis) opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata, acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato;":
    - 2) alla lettera c) le parole: "ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche," sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali ai sensi del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche,";
    - 3) dopo la lettera c quater) è aggiunta la seguente: "c quinquies) formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono operare nella gestione dei beni confiscati.";
  - b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
    - 1) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
      - "b bis) università pubbliche o private, che sottoscrivono convenzioni, accordi o intese comunque denominate con la Regione, relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c quinquies). Alle finalità di cui alla presente lettera si provvede mediante l'istituzione della voce di spesa denominata: "Spese per la formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono operare nella gestione dei beni confiscati alla mafia", nell'ambito del programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana" della missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", titolo 1 "Spese correnti", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per l'anno 2020 e a euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021-2022, e derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti"";
    - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      - "1 bis. Le risorse di cui alla presente legge sono, altresì, utilizzate per opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b bis).";
    - 3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      - "2. Una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento previsto per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), c bis), c ter) e c quater), può essere utilizzata per programmi o progetti di rilevanza

regionale, realizzati anche per il tramite dell'Osservatorio di cui all'articolo 8.";

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Disposizioni finanziarie)

- 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli relativi all'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all'articolo 8, si provvede nell'ambito delle voci di spesa iscritte nel programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana" della missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", le cui autorizzazioni di spesa, pari ad euro 250.000,00 per gli interventi di parte corrente per ciascuna annualità 2020 e 2021, e ad euro 5.500.000,00 per l'anno 2020 e ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2021, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni dei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 e 2.
- 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, relativo all'Osservatorio tecnicoscientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, si provvede mediante la voce di spesa iscritta nel programma 02 della missione 03, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l'anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.".
- **3.** La Regione, in armonia con i principi costituzionali e in attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 7 dello Statuto, contrasta ogni forma di criminalità organizzata persistente nel tessuto economico e finanziario del territorio regionale e sostiene il sistema produttivo imprenditoriale attraverso contributi economici finalizzati al riavvio o al potenziamento delle attività economiche vittime di azioni della criminalità sul territorio regionale.
- **4.** Per le finalità di cui al comma 3, la Regione concede contributi economici a favore dei:
  - a) titolari o gestori di un'attività economica che abbiano subito una comprovata interruzione o compromissione dell'attività economica in conseguenza di eventi delittuosi violenti denunciati all'autorità giudiziaria;
  - b) proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi di cui alla lettera a).
- **5.** I contributi di cui al comma 4 sono concessi, in funzione della gravità del danno accertato, per:
  - a) la copertura dei danni subiti in conseguenza dell'evento delittuoso, limitatamente alla quota non coperta da polizze assicurative o da altre entrate finanziarie comunque percepite a tale riguardo dal soggetto danneggiato;
  - b) il sostegno al riavvio dell'attività, nel medesimo sito ovvero in prossimità del luogo dove si è verificato l'evento delittuoso.
- **6.** In caso di cessione dell'attività a soggetti terzi, i contributi relativi alla finalità di cui al comma 5, lettera b), possono essere concessi anche ai soggetti subentranti nell'attività che siano in possesso dei requisiti definiti con la deliberazione di cui al comma 7. In caso di morte del beneficiario, i contributi di cui ai commi da 3 a 8 sono devoluti agli eredi legittimi.
- **7.** Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi da 3 a 8.
- **8.** Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 si applicano con riferimento alle fattispecie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019 e non si applicano alle fattispecie del

*racket* e dell'usura, per le quali si applicano le rispettive disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

- **9.** Agli oneri derivanti dai commi da 3 a 8 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana" della missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per il sostegno alle attività economiche vittime della criminalità", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l'anno 2020 e 350.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
- 10. Al fine di favorire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa regionale, è istituita, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) e successive modifiche, l'Agenzia regionale Spazio Lavoro, di seguito denominata Agenzia, con compiti in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive del lavoro.
  - 11. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite:
    - a) dalle risorse iscritte nel fondo per il funzionamento dell'Agenzia, istituito nell'ambito del programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale;
    - b) dai proventi derivanti dalle attività svolte a favore degli enti convenzionati ai sensi dell'articolo 3 della 1.r. 1/2008;
    - c) dai finanziamenti disposti dall'Unione europea, dallo Stato o dalla Regione per progetti ed attività in materia di servizi per il lavoro.
- 12. Agli oneri derivanti dai commi 10, 11 e 13 si provvede mediante l'istituzione, nel programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per il funzionamento dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00, a decorrere dall'anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
- 13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina il Direttore dell'Agenzia. Entro i sessanta giorni successivi alla nomina, il Direttore predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'Agenzia, ai fini della successiva adozione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 1/2008. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia e a decorrere dalla data di esecutività della nomina del Direttore, le strutture della direzione regionale competente in materia di lavoro, già preposte all'esercizio delle funzioni in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive del lavoro, e il relativo personale dirigenziale e non dirigenziale transitano nell'Agenzia stessa. La Regione provvede all'adozione dei conseguenti atti di riorganizzazione delle direzioni ai sensi della normativa vigente.
- **14.** All'articolo 67 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Utilizzazione del ramo d'azienda della società Capitale Lavoro S.p.A. e successione nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Aumenti di capitale nelle società regionali";
  - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di completare, nell'ambito del quadro normativo di cui all'articolo 1, commi 793 e seguenti della legge

- 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e successive modifiche, il percorso di transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la società LAZIOCrea S.p.A è, altresì, autorizzata a porre in essere le operazioni societarie necessarie ad acquistare il ramo d'azienda di cui al comma 1 e, conseguentemente, a succedere nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di Capitale Lavoro S.p.A utilizzato sulla base del medesimo comma 1, in conformità ai principi e alle disposizioni di cui alla suddetta legge.";
- c) al comma 3 le parole: "presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";
- d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  "3 bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 bis si provvede mediante l'istituzione
  nel programma 03 "Sostegno all'occupazione" della missione 15 "Politiche
  per il lavoro e la formazione professionale" della voce di spesa denominata:

  "Spese relative all'acquisizione del ramo di azienda della società Capitale
  Lavoro S.p.A.", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 6.000.000,00, a
  decorrere dall'anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione del
  fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi
  e accantonamenti", titolo 1.".
- 15. Al comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, relativo al definanziamento per mancato avvio di opere pubbliche, le parole da: "ascrivibile" fino a: "finanziamento" sono sostituite dalle seguenti: ", non imputabile ad inerzia amministrativa del destinatario del finanziamento, ascrivibile al mancato o tardivo rilascio di autorizzazione regionale o di pareri o altri atti di assenso di competenza di altre amministrazioni o ad un contenzioso giudiziario pendente.".
- 16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 77 bis, secondo periodo, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni, introdotte dall'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, si applicano anche ai contributi concessi dalla Regione nell'esercizio finanziario 2018. Ai fini del recupero delle risorse erogate, i comuni possono essere autorizzati al pagamento in forma rateizzata delle somme dovute, ai sensi dell'articolo 64, comma 10bis, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alla rateizzazione di crediti tributari ed extratributari.
- 17. Per le finalità di cui al comma 16 è istituita nella tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del titolo 3 "Entrate extratributarie" la voce di entrata denominata: "Recupero delle somme erogate a valere sul fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni (art. 1, c. 77-bis, l.r. n. 12/2011)".
- 18. Al fine di garantire l'attuazione del principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio, nell'ambito del processo di definizione del rendiconto generale della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, è disposta l'eliminazione dal conto del patrimonio delle partite debitorie iscritte in corrispondenza dei residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per le quali, anche in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2946 del codice civile, siano venute meno le ragioni giuridiche per la loro sussistenza.
- 19. Per le finalità di cui al comma 18, nel fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti e nel fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale, di cui all'articolo 19 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di Contabilità), entrambi iscritti nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", è accantonata

una quota pari al 10 per cento dell'importo corrispondente all'ammontare delle partite debitorie eliminate, stimata, per l'anno 2020, in euro 1.900.726,42 per la parte corrente ed in euro 9.895.574,30 per la parte in conto capitale, per l'anno 2021, in euro 913.166,88 per la parte corrente ed in euro 8.134.048,94 per la parte in conto capitale e, per l'anno 2022, in euro 958.859,94 per la parte corrente ed in euro 9.247.361,63 per la parte in conto capitale.

- **20.** Per la realizzazione del progetto "Ossigeno", quale azione finalizzata alla sostenibilità ambientale attraverso la cura del territorio, il ridimensionamento del riscaldamento globale e la lotta all'inquinamento, è disposta nel programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 2 "Spese in conto capitale", un'autorizzazione di spesa pari ad euro 4.000.000,00 per ciascuna annualità 2020-2022.
- 21. All'articolo 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione di costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 5:
    - 1) le parole: "spesa annua" sono sostituite dalle seguenti: "determinazione della spesa annua";
    - 2) le parole: "non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità" sono sostituite dalle seguenti: "viene effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 20, del medesimo decreto-legge";
  - b) i commi 5 bis e 5 ter sono abrogati.
- **22.** Al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9 (Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi) dopo le parole: "non sia già inferiore a tale soglia." sono aggiunte le seguenti: "Tale previsione è da considerarsi moltiplicata per tre volte unicamente per i percettori dell'assegno con disabilità al 100 per cento e con diritto all'accompagno ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)".
  - 23. All'articolo 9 della 1.r. 4/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
    - a) alla rubrica dopo le parole: "del vitalizio" sono aggiunte le seguenti: "e del trattamento previdenziale";
    - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente.
      "2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai titolari del trattamento previdenziale disciplinato dall'articolo 2. L'esclusione dell'erogazione dell'assegno cessa nel caso in cui la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici si estingua ai sensi dell'articolo 178 del codice penale e comunque non prima dell'estinzione della pena.".
- **24.** All'articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 è abrogato;

- b) al comma 2 le parole: "ai sensi dell'articolo 27 della 1. 36/1994" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche,";
- c) al comma 3 le parole: "Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2," sono soppresse.
- 25. Ai fini di cui al comma 24, i consorzi di bonifica aggiornano i propri piani di classifica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dall'approvazione dei piani di classifica di cui al periodo precedente, la Giunta regionale approva la nuova convenzione-tipo ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 53/1998 ed entro e non oltre i successivi trenta giorni gli enti di governo d'ambito del servizio idrico integrato e i consorzi di bonifica sottoscrivono, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della l.r. 53/1998, le nuove convenzioni di cui al medesimo articolo 36, comma 3. Decorso inutilmente tale ultimo termine, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della l.r. 53/1998.
- 26. Il contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche, a cui sono tenuti i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, è riscosso a mezzo della tariffa degli enti di governo d'ambito del servizio idrico integrato. Gli importi fatturati dai soggetti gestori del servizio idrico integrato riportano esplicitamente la componente di costo relativa ai suddetti contributi di bonifica. La convenzione-tipo di cui al comma 25 precisa, altresì, le modalità e le tempistiche con le quali i soggetti gestori del servizio idrico integrato corrispondono i predetti importi ai consorzi di bonifica.
- **27.** Al comma 11 dell'articolo 44 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2024".
- **28.** Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) è inserita la seguente:
  - "h bis) promuove incentivi alle aziende per favorire il telelavoro e lo *smart* working di lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi di protezione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 12.".
- **29.** All'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) ai commi 1, 2 e 2-bis la parola "sospensione", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "interruzione";
  - b) dopo il comma 2 bis, sono inseriti i seguenti:
    - "2 ter. Per effetto dell'avvenuta trascrizione di cui al comma 2, entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo articolo 5 e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi.
    - 2 quater. Non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell'articolo 5 del d.l. 953/1982.".
- **30.** Alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 15 è abrogata;
  - b) all'articolo 35:
    - 1) il comma 4 è abrogato;

- 2) al comma 5 le parole: "nonché al comma 4" sono soppresse;
- c) al comma 2 dell'articolo 71, le parole "e all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale ed è responsabile dell'attività dei medesimi" sono soppresse;
- d) al comma 2 dell'articolo 85 la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
  - "c) il titolare del titolo abilitativo, qualora occupi abusivamente uno spazio pubblico;
  - c bis) il titolare del titolo abilitativo qualora, essendo titolare di provvedimento concessorio per l'occupazione di suolo pubblico ai fini del servizio di somministrazione su superficie aperta di cui all'articolo 74, comma 1, lettere a) e g), occupi uno spazio maggiore consentito dalla concessione medesima.";
- e) dopo il comma 5 dell'articolo 85 è inserito il seguente:
  "5 bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera c bis), qualora vi sia reiterazione
  della violazione per uno spazio superiore al 50 per cento di quello consentito
  dalla concessione, è disposta la sospensione dell'esercizio di
  somministrazione di alimenti e bevande per un periodo compreso tra cinque
  e quindici giorni.";
- f) il comma 7 dell'articolo 85 è abrogato;
- g) dopo la lettera a) del comma 8 dell'articolo 99 è inserita la seguente: "a bis) l'apertura di medie strutture di vendita collocate all'interno di fabbricati esistenti, a destinazione commerciale, già in precedenza autorizzati all'esercizio della medesima attività:".
- **31.** Al fine di garantire l'uniforme utilizzo delle risorse regionali relative allo svolgimento dei servizi minimi, assicurare l'esercizio unitario delle funzioni sul territorio regionale e conseguire adeguati livelli di efficienza, in riferimento ai servizi di trasporto pubblico urbano su gomma diversi da quelli di competenza di Roma Capitale, la Regione individua:
  - a) le unità di rete idonee al conseguimento del più alto livello di economicità, efficienza e produttività, che costituiscono la dimensione ottimale dei contratti di servizio;
  - b) i servizi minimi di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche;
  - c) le risorse di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), della l.r. 30/1998, per ciascuna unità di rete, destinate a finanziare i servizi minimi di cui alla lettera b).
- **32.** Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 31, la Regione provvede con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, gli enti locali interessati e le associazioni rappresentative datoriali e dei lavoratori del settore del trasporto pubblico, prevedendo l'entrata in vigore delle unità di rete di cui al comma 31, lettera a), a far data dal 1° gennaio 2022. Con specifico riguardo all'individuazione dei servizi minimi e delle risorse di cui al comma 31, lettere b) e c), la deliberazione della Giunta regionale definisce i criteri di gradualità e le modalità attuative necessari per conseguire, entro la data del 1° gennaio 2022, la piena efficacia dei nuovi criteri di assegnazione delle risorse.
  - **33.** A decorrere dal 1° gennaio 2022 per i servizi di trasporto di cui al comma 31:
    - a) le funzioni di stipula e gestione dei nuovi contratti di servizio sono attribuite ad ASTRAL S.p.A.; è fatta salva la facoltà di ASTRAL S.p.A., previa intesa con la struttura regionale competente, di concludere convenzioni con i comuni capoluogo ovvero con forme associative comunali già costituite, per l'esercizio congiunto delle predette funzioni;

- b) le risorse di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), della l.r. 30/1998, come individuate al comma 31, sono trasferite ad ASTRAL S.p.A., per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a);
- c) ASTRAL S.p.A. definisce, d'intesa con la struttura regionale competente e con i comuni ricompresi in ogni unità di rete, la progettazione della rete e dei servizi. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa con i comuni entro sessanta giorni dall'avvio del procedimento da parte di ASTRAL S.p.A., la società potrà definire la progettazione di rete.
- **34.** Fino alla data indicata al comma 33, gli enti locali continuano ad esercitare, in via transitoria ed al fine di evitare l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale, le funzioni relative alla gestione dei servizi di trasporto di cui al comma 31, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) nonché all'articolo 19, comma 2ter, della l.r. 30/1998 e successive modifiche.
- **35.** ASTRAL S.p.A. esercita, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le funzioni relative all'affidamento dei contratti di servizio che saranno stipulati a partire dal 1° gennaio 2022.
- **36.** Allo scopo di favorire lo sviluppo economico e il ripopolamento dei comuni laziali con meno di 2.000 abitanti e agevolare la loro rigenerazione urbana, è istituito il reddito di residenza attiva, consistente in un contributo economico pari a euro 24.000,00, suddiviso in tre annualità, per i soggetti che intendono trasferire la propria residenza in uno dei comuni laziali con meno di 2.000 abitanti e che, nel medesimo comune, intendono avviare un'attività imprenditoriale o recuperare, anche a fini abitativi, beni immobili appartenenti al patrimonio storico culturale.
- **37.** La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente in materia di enti locali, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione, tramite avviso pubblico, del reddito di residenza attiva.
- **38.** Agli oneri di cui al comma 36 si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 2, di un apposito fondo regionale denominato "Fondo per la concessione del Reddito di residenza attiva", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 550.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, e ad euro 300.000,00 per l'anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Altri fondi e accantonamenti".
- **39.** Al fine di incentivare le attività di studio e ricerca volte ad un approfondimento sulla possibilità di istituire una zona di tutela biologica nell'ambiente marino antistante il Comune di Tarquinia, è istituita una apposita voce di spesa nell'ambito del programma 01 della missione 07, titolo 1, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.
- **40.** Alla lettera a) del comma 78 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni, dopo la parola: "bilancio" sono aggiunte le seguenti: "e si considera anche l'anticipazione di tesoreria, comprensiva della quota vincolata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come risultante dalla relazione sul rendiconto trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

- **41.** La Regione sostiene i cittadini affetti dalla patologia ceroidolipofuscinosi, conosciuta come "sindrome di Batten", sulla base di specifica certificazione medica.
- **42.** Per le finalità di cui al comma 41 è istituito un apposito fondo a cui possono accedere i pazienti affetti dalle patologie di cui al comma 41 e di eventuali varianti cliniche.
- **43.** Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 42 tenendo conto della gravità della variante e della sottovariante di cui i singoli pazienti sono affetti.
- **44.** Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 41 a 43 si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 della missione 12, titolo 1, di un apposito fondo denominato "Fondo per il sostegno ai pazienti affetti da patologia ceroidolipofuscinosi", nel quale confluiscono le risorse pari a euro 50.000,00 per l'anno 2020, ed euro 75.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
- **45.** La Regione assicura il sostegno ai cittadini residenti affetti da patologia denominata e classificata come "Malattia rara ad alta intensità di cura" attraverso sussidi concessi, sulla base di specifica certificazione medica della diagnosi, anche se in fase di accertamento.
- **46.** Per le finalità di cui al comma 45 è istituito un apposito fondo a cui possono accedere i pazienti affetti dalle patologie di cui al comma 45 e di eventuali varianti cliniche.
- **47.** Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 46, tenendo conto della gravità e della variabilità dell'intensità delle cure previste.
- **48.** La Giunta regionale, con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati forniti dall'Azienda sanitaria locale, dalla Regione, presenta alla commissione consiliare competente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione dalla quale emergono il numero delle richieste e il monitoraggio del decorso delle malattie per la valutazione della gravità di cui i singoli pazienti sono affetti al fine di rimodulare la somma da erogare.
- **49.** Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 45 a 48 si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 della missione 12, titolo 1, di un apposito fondo denominato "Fondo per il sostegno ai pazienti affetti da malattia rara ad alta intensità di cura", nel quale confluiscono le risorse pari a euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
- **50.** La Regione, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e l'efficienza energetica, nel quadro degli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia e per dare continuità alle misure già adottate a livello comunitario, statale e regionale, introduce azioni e misure volte a:
  - a) sostenere la mobilità a basse emissioni, in particolare, nei comuni più esposti alle problematiche connesse alla qualità dell'aria;
  - b) promuovere la progressiva transizione ecologica dei veicoli, sostenendo il rinnovo del parco veicoli privato, commerciale con veicoli a basse emissioni;
  - c) accelerare la realizzazione di una rete infrastrutturale di ricarica ad uso pubblico, diffusa, accessibile, veloce ed interoperabile, in attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre

- 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) e sostenere, anche attraverso la concessione di contributi, la realizzazione di punti di ricarica privati;
- d) sostenere la realizzazione di una stazione di fornitura di idrogeno per il trasporto stradale, in linea con gli *standard* tecnici già adottati a livello internazionale, al fine di raggiungere l'obiettivo europeo di garantire la disponibilità di punti di rifornimento per l'idrogeno, accessibili al pubblico, entro il 31 dicembre 2025, previsto dalla direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
- e) promuovere la riqualificazione dei mezzi del trasporto pubblico locale anche attraverso il vincolo dell'utilizzo di mezzi ad alimentazione elettrica e a gas naturale stabiliti in un percentuale minima nel totale dei mezzi impiegati per il servizio, secondo le previsioni di cui all'articolo 18 del d.lgs. 257/2016;
- f) promuovere una trasformazione profonda dei modelli di trasporto collettivo con misure volte a sperimentare ed incentivare soluzioni di *sharing mobility* e la loro integrazione con il trasporto pubblico.
- **51.** Per le finalità di cui al comma 50, la Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina, con propria deliberazione, la stima del fabbisogno di colonnine pubbliche e private calcolata anche, per quanto riguarda l'elettrico, sulla base dei parametri previsti dal Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire) di cui all'articolo 17septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le modalità per l'accesso ai contributi alla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi.
- **52.** Per le finalità di cui ai commi 50 e 51 si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Fonti energetiche", missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", titolo 2 "Spese in conto capitale" del "Fondo per la Mobilità Green" la cui autorizzazione di spesa è rispettivamente pari a euro 300.000,00 per il 2020, euro 200.000,00 per il 2021 e euro 100.000,00 per 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.
- **53.** Agli oneri di cui ai commi da 50 a 52 concorrono anche i fondi di cui all'accordo di programma in attuazione del PNire ai sensi dell'articolo 17 septies, comma 5, del d.l. 83/2012 e successive modifiche, e in linea con l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014) nonché gli ulteriori fondi destinati alla Regione Lazio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2019, n. 1360 (Piano strategico della mobilità sostenibile) nonché eventuali ulteriori risorse nazionali e comunitarie.
- **54.** Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche, sono inseriti i seguenti:
  - "3.1 Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1, si provvede mediante la voce di spesa denominata: "Contributi per il risanamento e la costruzione di canili pubblici", da istituirsi nel programma 08 "Cooperazione e associazionismo" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 2, "Spese in conto capitale" alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l'annualità 2020 e ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse

iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

- 3.2 Per gli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, compresi gli oneri derivanti dagli interventi di cui dall'articolo 8, comma 7 bis, è disposta nel programma 08 "Cooperazione e associazionismo" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1, un'autorizzazione di spesa complessiva pari a euro 600.000,00, per l'anno 2020 ed euro 600.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.".
- **55.** La Regione, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, adotta, in via sperimentale, l'Ecorendiconto, quale allegato al rendiconto generale, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativo a elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio e successive modifiche.
- **56.** L'Ecorendiconto illustra le risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
- **57.** La Regione adotta, inoltre, in via sperimentale, l'Ecobilancio, quale documento contabile, allegato al bilancio di previsione finanziario, che espone le spese per attività o azioni finalizzate alla protezione dell'ambiente o all'uso e gestione delle risorse naturali.
- **58.** Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di Contabilità) alle disposizioni di cui ai commi da 55 a 59.
  - **59.** Dall'attuazione dei commi da 55 a 58 non derivano nuovi o maggiori oneri.
- **60.** Al fine di consolidare e promuovere le misure di contrasto alla violenza contro le donne, nonché di garantire la continuità dei servizi di presa in carico delle vittime di violenza, la Regione realizza interventi per il recupero, la trasformazione o l'acquisizione di immobili da destinare alle strutture antiviolenza di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna).
- **61.** Agli oneri derivanti dal comma 60, si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 della missione 12, titolo 2, della voce di spesa denominata "Spese in conto capitale per il recupero, la trasformazione o l'acquisizione di immobili da destinare alle strutture antiviolenza di cui all'articolo 4 della l.r. 4/2014", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 1.200.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.
- 62. Al fine di favorire il consolidamento degli obiettivi finanziari dei comuni nonché di promuovere lo sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale, contribuendo a rimuovere gli squilibri economici e sociali, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, sono istituiti nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", rispettivamente, il "Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio parte corrente" ed il "Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio parte conto capitale".

- **63.** Le risorse dei fondi di cui al comma 62 sono concesse in favore dei comuni sulla base dei seguenti criteri:
  - a) numero di abitanti;
  - b) dimensione geografica;
  - c) capacità fiscale, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze intercomunali di reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per abitante, rispetto al reddito medio per abitante.
- **64.** Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto delle finalità e dei criteri di cui ai commi 62 e 63, le modalità per la concessione delle risorse dei fondi di cui al comma 62.
- **65.** Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 62 a 64, pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022 per gli interventi di parte corrente e ad euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022 per gli interventi in conto capitale, si provvede mediante la corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 e 2.
- **66.** Al fine di favorire la fruizione collettiva degli spazi urbani, quali espressione del patrimonio sociale, civico e culturale, la Regione promuove e sostiene, tramite la concessione di contributi alle amministrazioni pubbliche, la *Street Ar*t quale forma di arte urbana in grado di contribuire, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, a rigenerare, a riqualificare e a valorizzare in chiave culturale luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche.
- 67. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, riconoscendo priorità agli interventi realizzati da giovani artisti di età inferiore ai quaranta anni, che si distinguono per la valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, la longevità conservativa dell'opera e la capacità di riqualificare spazi urbani marginali per la riqualificazione collettiva.
- **68.** Per le finalità di cui ai commi 66 e 67 è istituita nel programma 02 della missione 05, titolo 1, la voce di spesa denominata "Spese per la promozione e sostegno della Street Art" la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per l'anno 2020 e ad euro 100.000,00 per l'anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
- **69.** Al fine di favorire l'inclusione dei minori con disabilità nelle attività ludiche, la Regione eroga contributi ai comuni per l'acquisto di giochi inclusivi da installarsi all'interno delle aree gioco comunali a valere sulla voce di spesa denominata "Contributi ai comuni per l'acquisto di giochi inclusivi da installarsi all'interno delle aree gioco comunali", di cui al programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 2.
- **70.** La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la revoca degli stessi.
- **71.** Alla dotazione finanziaria della voce di spesa di cui al comma 69, pari ad euro 380.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.
- **72.** Alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 16 (Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:

"d bis) le librerie indipendenti.";

- b) dopo il comma 2 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:
  - "2 bis. Per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera c), la Regione concede contributi alle librerie indipendenti di cui all'articolo 4, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata "Spese per attività, iniziative ed eventi finalizzati alla promozione del libro e della lettura nelle librerie indipendenti del Lazio", di cui al programma 01 della missione 14, titolo 1, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per l'anno 2020 e ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
- **73.** Dopo l'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:

#### "Art. 12 bis (Convivenza solidale)

- 1. Al fine di porre rimedio al sottoutilizzo delle unità abitative in assegnazione, gli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica promuovono forme di convivenza solidale, con una o più persone in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, dirette a fronteggiare:
  - a) comprovate situazioni di fragilità socio-economica o di non autosufficienza;
  - b) necessità di assistenza materiale e morale di persone affette da *handicap* psicofisici o da disturbi psichiatrici o anziane sole con particolari situazioni socio-economiche o a rischio di isolamento sociale.
- 2. L'autorizzazione alla condivisione dell'alloggio è concessa dall'ente gestore su richiesta dell'assegnatario, previa verifica della sussistenza delle previsioni di cui al comma 1 e fermo restando il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio da parte di componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario o ampliato ai sensi dell'articolo 12, nonché il rispetto degli *standard* dimensionali stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento di cui all'articolo 17.
- 3. Per la verifica della sussistenza delle previsioni di cui al comma 1 e del rispetto degli ulteriori criteri di cui al comma 2, gli enti gestori sono coadiuvati:
  - a) dalle aziende sanitarie locali;
  - b) dai servizi sociali locali;
  - c) dagli enti ed associazioni di volontariato, a titolo gratuito, riconosciute ed autorizzate ovvero dotate di documentata e comprovata esperienza nel campo del sostegno all'abitare.
- 4. Al fine di agevolare l'accertamento previsto dal comma 3, l'interessato dichiara, in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione alla condivisione dell'alloggio se sia già in carico ad uno dei soggetti di cui al comma 3, lettere a) o b) o se risulti assistito gratuitamente da uno dei soggetti di cui alla lettera c) del medesimo comma.
- 5. In caso di decesso o di decadenza dell'assegnatario dall'assegnazione nel corso della convivenza solidale, la persona o le persone con lui conviventi da almeno due anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 17,

- comma 1, possono subentrare al medesimo se, entro trenta giorni dal decesso o dalla decadenza, presentano richiesta di autorizzazione ad una nuova convivenza solidale ai sensi del presente articolo, in mancanza della quale l'ente gestore competente avvia le procedure per il rilascio dell'alloggio.
- 6. Le richieste di condivisione solidale degli alloggi di cui al presente articolo sono presentate agli enti gestori competenti, i quali sono tenuti, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, ad adottare un provvedimento espresso di autorizzazione o diniego.".
- **74.** La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai fini dell'omogeneo esercizio delle funzioni amministrative relative alle procedure volte all'instaurazione e alla gestione delle convivenze solidali presso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, provvede alla modifica del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche.
- **75.** L'articolo 18 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"Art. 18

(Accoglienza e accompagnamento all'autonomia dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione)

- 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto di asilo sostenendo interventi specifici per l'accoglienza, la consulenza legale, il sostegno psicologico, l'insegnamento della lingua italiana, la formazione professionale, l'avviamento e l'inserimento lavorativo dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione, in particolare se vulnerabili o con esigenze particolari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) e successive modifiche, o in condizioni di fragilità sociale.
- 2. A tal fine la Regione concede contributi a favore degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati che prestano servizi nell'ambito degli interventi di cui al comma 1. I contributi sono destinati prioritariamente al supporto degli interventi posti in essere dai comuni in favore dei soggetti di cui al comma 1, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea.
- 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi nonché le modalità per la loro rendicontazione.".
- **76.** Agli oneri derivanti dal comma 75, quantificati in euro 700.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede nell'ambito delle risorse già stanziate per le medesime finalità nell'ambito del programma 04 della missione 12, titolo 1, in riferimento all'autorizzazione di spesa di cui alla 1.r. 10/2008.
- 77. Al fine di alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica, la Regione concede contributi alle donne per l'acquisto della parrucca e istituisce la banca della parrucca presso ogni azienda sanitaria locale che, in collaborazione con le altre aziende sanitarie locali e con il coinvolgimento degli enti del terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici, fornisce gratuitamente le parrucche donate alla banca medesima.

- **78.** La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
  - a) i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi, nonché i criteri per la determinazione dell'importo dei contributi, tenendo conto del reddito ISEE;
  - b) le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo;
  - c) i criteri di costituzione della banca della parrucca;
  - d) i requisiti per l'accesso alla banca della parrucca, tenendo conto del reddito ISEE:
  - e) le modalità di coinvolgimento degli enti del terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici.
- **79.** La Giunta regionale, con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 78, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione concernente, in particolare, il numero delle domande di contributo presentate, il numero delle richieste ammesse a contributo, lo stato di attuazione della banca della parrucca.
- **80.** All'istituzione della banca della parrucca si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
- **81.** Agli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi di cui al comma 77 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Contributi nei confronti delle donne per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l'anno 2020 e 150.000,00 per l'anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
- **82.** Al fine di sostenere il Comune di Rocca di Papa, a fronte dei gravi ed ingenti danni derivanti dagli eventi eccezionali di natura entropica del 10 giugno 2019, le risorse complessive pari ad euro 260.805,38 per l'anno 2019 assegnate al medesimo comune, ai sensi dell'articolo 1, commi da 76 a 79, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 e successive modifiche, relativi al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni, e successive modifiche, a valere sui fondi di cui al programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", concorrono al rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.
- **83.** Al fine di sviluppare azioni di contrasto alla povertà educativa minorile, la Regione sostiene la realizzazione di interventi da attuarsi mediante co-programmazione con il soggetto attuatore del "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, è istituito nel programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglie", titolo 1, la voce di spesa denominata "Concorso della Regione agli interventi per il contrasto della povertà educativa minorile (art. 1, comma 392, l. n. 208/2015)", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
- **84.** Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini di età inferiore a quattro anni nei veicoli indicati all'articolo

- 172, comma 1bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, la Regione prevede, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, contributi una *tantum*.
- **85.** I contributi di cui al comma 84 consistono, per l'annualità 2020, nel riconoscimento in favore di soggetti residenti nel territorio regionale con minore capacità contributiva, di un contributo diretto, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 87, della somma di euro 30,00 per ciascun dispositivo di allarme acquistato.
- **86.** Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua con apposita deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 84.
- **87.** Agli oneri derivanti dai commi da 84 a 86, si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 della missione 12, titolo 1 della voce di spesa denominata "Incentivi per l'acquisto dei dispositivi anti abbandono (l. n. 117/2018)", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l'anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.
- **88.** Al fine di rendere operativi i centri di prevenzione, consulenza e assistenza alle persone affette o a rischio di contagio da virus HIV, secondo il modello dei presidi denominati "*Check Point*" la cui realizzazione sia stata deliberata dalla Regione, nell'ambito del programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1, è istituita la voce di spesa denominata "Spese per lo svolgimento delle attività di prevenzione, consulenza e assistenza alle persone affette da HIV", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
- 89. Al fine di contribuire alla piena applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 nonché di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e successive modifiche, relative all'attuazione dei principi di correttezza, trasparenza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni nei contratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare all'elaborazione dei costi medi di produzione del latte crudo, la Regione, anche attraverso i propri enti strumentali, agevola la diffusione dei dati relativi ai costi medi di produzione del latte crudo prodotto nel territorio regionale elaborati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), rendendoli disponibili alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione del settore lattierocaseario, anche con riferimento alla distribuzione commerciale, con le modalità stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.
- **90.** La Regione, anche attraverso i propri enti strumentali, monitora altresì l'osservanza dei contratti e dei criteri di calcolo del prezzo minimo stabiliti all'articolo 2, comma 2, del d.l. 51/2015.
- **91.** Al fine di completare gli interventi di salvaguardia idraulica del potenziale agricolo produttivo nell'ambito del Piano di sviluppo rurale 2014-2020, misura 5.1.1, il programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 2, è incrementato per euro 2.500.000,00, per l'anno 2020, mediante la corrispondente

riduzione del programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 2.

- **92.** Al fine di sostenere i comuni colpiti da eventi calamitosi di origine antropica, la Regione concede contributi per la messa in sicurezza dei luoghi.
- **93.** La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 92.
- **94.** Agli oneri di cui al comma 92, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 della missione 11, titolo 2, del "Fondo per eventi calamitosi di origine antropica", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00, per l'anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.
- 95. Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità negli edifici privati, la Regione concede contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, secondo criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Per le finalità del presente comma, è disposta nel programma 02 della missione 12, titolo 2, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 150.000,00 per l'anno 2020, euro 100.000,00 per l'anno 2021 ed euro 50.000,00 per l'anno 2022, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.
- **96.** Al fine di agevolare la formazione di nuove famiglie, favorire l'acquisto della prima casa da parte delle famiglie in attesa di un figlio, finanziare l'apertura di sportelli per la famiglia nei comuni, finanziare percorsi di formazione per la gestione della conflittualità familiare e di consapevolezza al rispetto dell'ambiente in ambito familiare, nel programma 05 della missione 12, titolo 1, è istituita la voce di spesa denominata "Spesa per l'acquisto della prima casa da parte di famiglie in attesa di un figlio", con un'autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2020, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
- **97.** La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 96.
- **98.** Al fine di sostenere l'acquisto di sollevatori per l'immersione in acqua di persone con disabilità nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, da destinare alle dotazioni degli impianti sportivi o altre strutture dotate di piscine site nel territorio regionale, nel programma 02 della missione 12, titolo 2, è istituita la voce di spesa denominata "Contributi per l'acquisto di sollevatori per l'immersione in acqua di persone disabili", con un'autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2020, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.
- **99.** La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 98.
- **100.** Nell'ambito di manifestazioni fieristiche e di comunicazione nonché di sagre e fiere mercato, organizzate e finanziate, anche in parte, dalla Regione, dagli enti strumentali e dalle società controllate, è fatto divieto di utilizzare materiali in plastica monouso.
- **101.** Nelle aree naturali protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è fatto divieto di utilizzare materiali in plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande. Ai fini dell'applicazione di tale divieto, i comuni adottano gli atti di competenza per garantire l'operatività del divieto e l'applicazione delle relative sanzioni.
  - **102.** L'inosservanza del divieto di cui al comma 101 è punita:
    - a) nelle aree naturali protette, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1000,00;

- b) nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164, comma 1, del codice della navigazione.
- **103.** La concessione dei contributi regionali agli enti locali per le attività di cui al comma 100 è subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 100 e 104.
  - **104.** In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 102:
    - a) il divieto di cui al comma 100 si applica previo esaurimento dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge;
    - b) il divieto di cui al comma 101 si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro la data del 30 giugno 2020.
- **105.** Al fine di potenziare e integrare gli interventi previsti nel piano operativo di LazioCrea S.p.A., relativamente ad attività di promozione culturale, sociale e ambientale nonché di valorizzazione del patrimonio regionale, è istituita un'apposita voce di spesa nell'ambito del programma 03 della missione 01, titolo 1, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 5.515.000,00 per l'anno 2020 e a euro 500.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
- **106.** La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta una proposta di legge relativa alle aree naturali protette di cui all'articolo 39, comma 6, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, al fine di adeguare l'ordinamento di almeno il 40 per cento di tali aree.
- **107.** Con la medesima proposta di legge di cui al comma 106, nelle more dell'adeguamento delle aree naturali protette non riformate, la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale una modifica della l.r. 29/1997, finalizzata a dotare dette aree della figura del Direttore.
- 108. Ai concessionari delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che, in forma singola o associata, provvedono ad opere di ripascimento morbido dell'area in concessione a propria cura e spesa, secondo quanto previsto dal programma generale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2019, n. 74, è riconosciuto dalla Regione un contributo per la manutenzione straordinaria, a tutela della integrità del bene demaniale. I comuni attestano la congruità dell'intervento effettuato. La Giunta regionale stabilisce con apposito provvedimento l'entità del contributo, le modalità attuative nonché di controllo e verifica.
- **109.** Per le finalità di cui al comma 108 si fa riferimento all'autorizzazione di spesa relativa alle leggi regionali 11 dicembre 1998, n. 53 e 28 dicembre 2007, n. 26 (articolo 39, comma 1) concernente: difesa del suolo difesa e tutela della costa laziale, di cui al programma 01 della missione 09, titolo 2.
- 110. Nelle more di quanto previsto all'articolo 39, comma 6, della l.r. 29/1997, la Giunta regionale delibera, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 (Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve naturali) e non adeguate alla stessa l.r. 29/1997, per le quali si rende opportuna la nomina di un Direttore, nella misura non superiore al 60 per cento di esse. Per queste ultime, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 24 della medesima l.r. 29/1997 relativo alla nomina del direttore, fatto salvo che, per quest'ultimo, la designazione è effettuata dagli organismi preposti alla gestione della medesima area naturale protetta.
- 111. Agli oneri derivanti dal comma 110 si provvede mediante l'autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, a decorrere dall'anno 2020, nel programma 05 della missione 09, titolo 1, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel

fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

- 112. Al fine di fronteggiare l'emergenza determinata dalla concentrazione di arsenico superiore ai limiti di legge nelle acque destinate all'uso umano e consentire l'approvvigionamento di fonti idropotabili non contaminate, è disposta nel programma 04 "Servizio idrico integrato" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 2 "Spese in conto capitale", un'autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2020 ed euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.
- 113. Dopo il comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, è inserito il seguente: "5 bis. I contratti di lavoro autonomo stipulati ai sensi del comma 5 che abbiano ad oggetto un rapporto di collaborazione e consulenza professionale non saltuaria, sono finanziati con i fondi erogati per le spese di personale di cui al comma 4 bis, nel rispetto dei contingenti e dei vincoli finanziari e normativi previsti a legislazione vigente."

## Art. 8 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, lì 27 Dicembre 2019

Il Presidente Nicola Zingaretti

#### **SOMMARIO**

Art. 1	Leggi regionali di spesa
Art. 2	Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP
Art. 3	Disposizioni finanziarie in materia sanitaria
Art. 4	Misure per lo sviluppo economico e l'attrattività territoriale degli investimenti
Art. 5	Programma regionale per l'attrazione degli investimenti
Art. 6	Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alla rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari e successive modifiche
Art. 7	Disposizioni varie
comma 1	Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche
comma 2	Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie)
commi da 3 a 9	Misure per il sostegno alle attività economiche vittime di azioni della criminalità
commi da 10 a 13	Istituzione dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro
comma 14	Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo all'utilizzazione del ramo d'azienda della società Capitale Lavoro S.p.A.
commi da 15 a 19	Disposizioni varie in materia finanziaria
comma 20 "Ossigeno"	Autorizzazione di spesa per la realizzazione del progetto
comma 21	Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo ad ulteriori riduzioni della spesa
commi 22 e 23	Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9 in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi e all'articolo 9 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo all'esclusione dall'erogazione del vitalizio
commi da 24 a 26	Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183). Disposizioni per l'aggiornamento dei piani di classifica dei consorzi di bonifica
comma 27	Modifica all'articolo 44 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche

comma 28	Modifica all'articolo 2 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna)
comma 29	Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale
comma 30	Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio)
commi da 31 a 35	Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
commi da 36 a 38	Reddito di residenza attiva
comma 39	Zona di tutela biologica antistante il Comune di Tarquinia
comma 40	Modifica all'articolo 1, comma 78 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni
commi da 41 a 44	Fondo per il sostegno dei pazienti affetti da sindrome di Batten
commi da 45 a 49	Fondo per il sostegno dei pazienti affetti da malattia rara ad alta intensità di cura
commi da 50 a 53	Interventi per ridurre le emissioni di gas climalteranti e per migliorare la qualità dell'aria e l'efficienza energetica
comma 54	Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche
commi da 55 a 59	Adozione in via sperimentale dell'Ecorendiconto e dell'Ecobilancio
commi 60 e 61	Immobili da destinare alle strutture per contrastare la violenza alle donne
commi da 62 a 65	Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio
commi da 66 a 68	Contributi per la promozione e il sostegno della Street Art
commi da 69 a 71	Contributi ai comuni per l'acquisto di giochi inclusivi
comma 72	Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 16 (Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio) e successive modifiche
commi da 73 e 74	Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica). Disposizioni sull'adeguamento del regolamento regionale 2/2000

commi 75 e 76	Modifica alla legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati) e successive modifiche
commi da 77 a 81	Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca. Istituzione della banca della parrucca
comma 82	Contributo al Comune di Rocca di Papa per i danni derivanti da eventi di natura entropica
comma 83	Concorso della Regione per il contrasto alla povertà educativa minorile
commi da 84 a 87	Contributi regionali per l'acquisto di dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono nei veicoli di bambini di età inferiore ai quattro anni
comma 88	Contributi per i Centri di prevenzione, consulenza e assistenza alle persone affette o a rischio di contagio da virus HIV
commi 89 e 90	Diffusione dei dati relativi ai costi medi di produzione del latte crudo
comma 91	Interventi di salvaguardia idraulica del potenziale agricolo produttivo
commi da 92 a 94	Contributi per i comuni colpiti da eventi calamitosi di origine antropica
comma 95	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
commi 96 e 97	Contributi per l'acquisto della prima casa da parte delle famiglie in attesa di un figlio
commi 98 e 99	Contributi per l'acquisto di sollevatori per l'immersione in acqua di persone con disabilità
commi da 100 a 104	Disposizioni sul divieto di utilizzo di materiali in plastica monouso
comma 105	Promozione degli interventi previsti nel piano operativo di LazioCrea
commi 106 e 107	Disposizioni per l'adeguamento delle aree naturali protette e la nomina del relativo Direttore
commi 108 e 109	Contributo per la manutenzione straordinaria delle aree demaniali marittime
commi 110 e 111	Disposizioni relative alla nomina del Direttore delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 46/1977
comma 112	Contributo per fronteggiare l'emergenza dovuta alla concentrazione di arsenico superiore ai limiti di legge nelle acque destinate all'uso umano
comma 113	Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)
Art Q	Entrata in vigara

#### Art. 8 Entrata in vigore

Allegato A Legge di stabilità 2020

### Legge di stabilità regionale 2020 ALLEGATO A

Legge di stabilità 2020 Allegato A

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	titolo spesa	2020	2021	2022
11/04	Art. 41 - Gestione beni mobili e immobili destinati alle strutture amministrative del Consiglio regionale ed agli organismi consiliari	01.01	2	1.000.000,00	00'0	00'0
TOTALE N	TOTALE M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione P01 - Organi istituzionali	tuzionali		1.000.000,00	00'0	0,00
			,			
TOTALE MI	TOTALE M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione P03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	onomica,	4	31.500.000,000	31.200.000,00	31.000.000,00
47/98	Sistema statistico regionale	01.08	1	20.000.00	00'0	00'0
TOTALE N	TOTALE M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione P08 - Statistica e sistemi informativi	sistemi		20.000.00	00'0	00'0
13/01	Finanziamento parrocchie ed edifici di culto per interventi socio educativi (oratori)		1	700.000,00	650.000,00	500.000,00
13/03	Giornata di celebrazioni dei valori nazionali	5	1	25.000,00	25.000,00	00'0
20/07	Partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale	1110	1	100.000,00	00'0	00'0
21/99	Fondo solidarietà cittadini illustri		1	95.000,000	95.000,00	95.000,00
TOTALE M	TOTALE M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione P11 - Altri servizi generali	generali		920.000,00	770.000,00	595.000,00
70/2	Diritti dei detenuti del Lazio (interventi parte corr.)	00.00	1	500.000,00	00'0	00'0
<b>,</b>	Diritti dei detenuti del Lazio (interventi in c/cap.)	02:02	2	250.000,00	00'0	00'0
	TOTALE M02 - Giustizia P02 - Casa circondariale e altri servizi			750.000,00	00'0	00'00

Pagina 2 di 54

Legge di stabilità 2020 Allegato A

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	titolo spesa	2020	2021	2022
	Art. 2 comma 1, lett. b) e c) – Sicurezza nell'ambito del territorio regionale (interv. parte corr.)		1	250.000,00	250.000,00	00'0
15/01 - 5/05	Art. 2 comma 1, lett. b) e c) – Sicurezza nell'ambito del territorio regionale (interv. in c/cap.)	03.02	2	5.500.000,00	1.000.000,00	00'0
15/01 - 5/05 - 4/06 - 15/07 - 26/07	Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza		1	300.000,00	0,00	00'0
TOTALE MOS	TOTALE M03 - Ordine pubblico e sicurezza P02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	za urbana		6.050.000,00	1.250.000,00	00'00
12 e 13/81 - 33/85 - 2/04	Edilizia scolastica	04.03	2	10.896.563,48	0,00	00'0
ŌΤ	TOTALE M04 - Istruzione e diritto allo studio P03 - Edilizia scolastica	a		10.896.563,48	00'0	0,00
29/92; 9/10, art. 2, c. 28	Assicurazione personale vigilanza e alunni	04.06	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4/06	Art. 169 – Premio Colasanti-Lopez		1	30.000,00	30.000,00	20.000,00
TOTALE	TOTALE M04 - Istruzione e diritto allo studio P06 - Servizi ausiliari all'istruzione	uzione		630.000,00	630.000,00	620.000,00
29/92	Diritto allo studio	04.07	Т	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
53/93	Università terza età		1	80.000,00	50.000,00	00'00
TO	TOTALE M04 - Istruzione e diritto allo studio P07 - Diritto allo studio	o,		9.080.000,00	9.050.000,00	9.000.000,00

Pagina 3 di 54

Legge di stabilità 2020 Allegato A

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	titolo	2020	2021	2022
27/90	Recupero edifici di culto		2	250.000,00	250.000,00	00'0
43/92	IRVIT (parte corrente)		1	475.000,00	00'0	00'0
27/06	Art. 63 - c. 5 e 8 - Svilluppo strutture culturali - teatri		2	3.510.291,30	00'0	00'0
27/01	Città di Fondazione (parte c/cap.)	05.01	2	300.000,00	100.000,00	00'0
36/02	Valorizzazione antico abitato di Canale Monterano - parte corrente	10.00	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14/08 - 13/18, art. 5, c. 5	Art. 13bis - Contributi ai piccoli comuni per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale		2	3.454.024,98	1.400.000,00	1.500.000,00
TOTALE M05 -	TOTALE M05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  P01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	alorizzazione		7.999.316,28	1.760.000,00	1.510.000,00
2/12	Cinema e audiovisivo (parte corrente)		↔	1.300.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
4/06	Art. 66 - Archivio storico città di Fiume		1	20.000,00	00'0	00'0
8/08 - 2/12	Partecipazione Fondazione Cinema per Roma		1	793.000,00	00'000'862	793.000,00
2/12 - 7/13	Art. 24-bis - Fondazione film Commission		1	800.000,00	800.000,00	00'0
9/10	Art. 2, comma 37 – Museo storico della Liberazione di Via Tasso	05.02	1	25.000,00	0,00	0,00
16/08	Promozione del libro e della lettura		1	295.000,00	257.000,00	00'0
	Art. 2, comma 36 – Fondazione Museo Maxxi		1	350.000,00	00'00	00'0
9/10	Art. 2, comma 114 – Fondazione esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma (parte corrente)		1	140.000,00	00'0	00'0
2/12	Cinema e audiovisivo (c/capitale)		2	9.000.000,00	00'000'000'6	9.000.000,00
3/10	Art. 14 – Fondazione Museo della Shoah		1	175.000,00	175.000,00	175.000,00
TOTALE M	TOTALE M05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali P02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Attività		12.898.000,00	12.175.000,00	11.118.000,00

i 13

Pagina 4 di 54

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	titolo spesa	2020	2021	2022
15/02	Testo unico in materia di sport	06.01	1	2.490.000,00	1.330.000,00	930.000,00
TOTALE IN	TOTALE M06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero P01 - Sport e tempo libero	oo libero		2.490.000,00	1.330.000,00	930.000,00
29/01 - 6/99	Fondo regionale per i giovani, associazioni giovanili	06.02	1	500.000,00	70.000,00	60.000,00
TOI	TOTALE M06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero P02 - Giovani	ni		500.000,00	70.000,00	60.000,00
26/07	Art. 31 – Promozione turistica manifestazioni tradizionali		1	1.000.000,00	00'000'006	300.000,00
13/07	Partecipazione a manifestazioni fieristiche	07.01	1	1.072.000,00	890.000,00	820.000,00
26/07	Art. 41, comma 4 – Fondo per lo sviluppo economico litorale laziale		2	2.000.000,00	8.000.000,00	6.739.301,50
4/06 - 13/07	Art. 175, comma 3 – Fondo per il turismo (conto capitale)		2	600.000,00	00'0	00'0
TC	TOTALE M07 - Turismo P01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0		4.672.000,00	9.790.000,00	7.859.301,50
20/9	Fondo regionale per l'abusivismo edilizio		2	2.817.718,84	1.000.000,00	00'0
12/04	Rimborso somme versate in eccedenza per pratiche di condono edilizio (l. 326/2003)		1	65.000,00	65.000,00	65.000,00
12/04	Art. 11 - Monitoraggio territorio e repressione abusivismo edilizio (c/capitale)		2	100.000,00	00'0	00'0
15/08	Fondo di rotazione per le spese di demolizione		2	5.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
38/99	Norme per il governo del territorio - Art. 16, Comitato regionale per il territorio		1	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Pagina 4 di 13

Pagina 5 di 54

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	titolo spesa	2020	2021	2022
38/99	Norme per il governo del territorio - art. 17, Sistema informativo territoriale della Regione Lazio (interv. c/cap.)	08.01	2	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38/99	Norme per il governo del territorio - tutela e recupero insediamenti urbani storici (interv. c/cap.)		2	2.423.625,78	1.500.000,00	2.500.000,00
55/76 - 38/99	Contributi per formazione strumenti urbanistici comunali e piani territoriali provinciali		2	1.550.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00
5/02	Comitato regionale per il lavori pubblici		1	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TOTALE M08	TOTALE M08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa P01 - Urbanistica e assetto del territorio	assetto del		12.621.344,62	9.630.000,00	9.230.000,00
12/99	Art. 12-bis Convivenza solidale		1	50.000,00	00'0	00'0
10/04	Cooperative edilizie in difficoltà economiche	08.02	2	1.000.000,00	00'00	00'0
80/9	Architettura sostenibile e bioedilizia - smart cities		2	80.000,00	20.000,00	10.000,00
TOTALE M08-,	TOTALE M08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa P02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	ale pubblica e		1.130.000,00	20.000,00	10.000,00
53/98 - 26/07	Difesa del suolo – Difesa e tutela della costa laziale (art. 39, c. 1)		2	14.203.240,21	10.150.000,00	100.000,00
27/06	Art. 63, comma 6 – Risanamento idrogeologico		2	12.375.391,46	100.000,00	100.000,00
53/98, art. 46	Difesa del suolo - prevenzione rischio idrogeologico	09.01	2	6.860.080,31	3.000.000,00	2.500.000,00
53/98 - 7/99	Manutenzione corsi d'acqua	<u> </u>	2	3.237.705,54	30.000,00	40.000,00
06/09	Manutenzione ordinaria opere idrauliche (parte corrente)		Н	500.000,00	500.000,00	200.000,00
06/09	Manutenzione straordinaria opere idrauliche (parte c/capitale)		2	1.504.608,04	1.000.000,00	00'0
TOTALE M09	TOTALE M09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  P01 - Difesa del suolo	- Difesa del		38.681.025,56	14.780.000,00	3.240.000,00

Pagina 6 di 54

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	titolo spesa	2020	2021	2022
45/98	Funzionamento Arpa Lazio (parte corrente)		1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
45/98	Attività Arpa Lazio monitoraggio acque - d.lgs. n. 156/2002 (parte corrente)	09.02	1	327.300,00	327.300,00	00'0
4/84 -50/94	Bonifica (c/capitale)		2	8.182.163,51	1.799.215,95	00'0
TOTALE MO	TOTALE M09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente P02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	02 - Tutela,		13.509.463,51	7.126.515,95	2.000.000,00
	Art. 38 - Rifiuti solidi urbani (c/capitale)		2	1.650.000,00	1.100.000,00	00'0
27/98	Art. 39 - Discariche dismesse (c/capitale)		2	8.202.035,37	5.000.000,00	8.000,000,00
	Artt. 3, 37 e 38 - Raccolta differenziata dei rifiuti		2	25.442.707,28	4.850.000,00	4.850.000,00
31/08	Art. 32, comma 2, lett. a) – Programma straordinario per la raccolta differenziata	09.03	1	2.700.000,00	1.700.000,00	1.901.333,33
27/98	Finanziamenti ai comuni progetti miglioramento raccolta differenziata - d.lgs. n. 152/2006 (parte corrente)		Н	100.000,00	100.000,00	00'0
TOTALE MC	TOTALE M09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente P03 - Rifiuti	03 - Rifiuti		38.094.742,65	12.750.000,00	14.751.333,33
96/9	Risorse idriche					
26/98	Servizo Idrico Integrato	09 04	П	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
27/06	Art. 63, Tutela acque e gestione risorse idriche	t 0.				
48/90	Reti idriche e fognanti		2	4.035.000,00	00'0	00'0
TOTALE M09 -	TOTALE M09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  P04 - Servizio idrico integrato	Servizio idrico		6.135.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00

Pagina 7 di 54

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	titolo spesa	2020	2021	2022
39/02	Art. 21 - Manutenzione e valorizzazione delle foreste di proprietà regionale		1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29/97	Aree naturali protette (corrente)	09.05	1	7.650.000,00	7.080.000,00	00'000'000
29/97	Aree naturali protette (c/capitale)		2	1.586.750,04	1.256.750,04	1.200.000,00
88/99	Parco Regionale Appia Antica		1	180.000,00	00'0	00'00
TOTALE M	TOTALE M09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente P05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	P05 - Aree		9.436.750,04	8.356.750,04	8.200.000,00
53/98	Art. 10, c. 1, l. a) - Funzioni dei Comuni sul demanio lacuale (trasferite ai sensi dell'art. 17, c. 27, l.r. 9/2017)		1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53/98	Art. 10, c. 1, l. a), n. 2-ter - Proventi ai Comuni oneri concessori demanio lacuale	90.60	1	24.000,00	24.000,00	24.000,00
11/03	Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali		2	300.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE MOS	TOTALE M09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente P06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	16 - Tutela e		424.000,00	224.000,00	224.000,00
14/08 - 12/11	Art. 1, comma 13 – Interventi a sostegno dei comuni (c/capitale)	70.60	2	186.255,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE M09	TOTALE M09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente P07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	7 - Sviluppo		186.255,00	50.000,00	50.000,00
02/03	Art. 16 - Concorso regionale alla linea metropolitana "C"		2	15.000.000,00	33.817.676,98	24.573.538,83
30/98	Art. 3, c. 4, servizi linea regionali e interregionali		1	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
	Art. 31, Agevolazioni tariffarie (Agevolazioni tariffarie revisionate ai sensi dell'art. 2, c. 27, della I.r. n. 17/2014)	10.02	1	18.517.327,00	17.117.327,00	17.117.327,00

Pagina 7 di 13

Pagina 8 di 54

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	titolo spesa	2020	2021	2022
	Art. 30, c. 2 - Finanziamento TPL comuni		1	64.730.000,00	64.730.000,00	64.730.000,00
	Art. 30, c. 2 - Concorso finanziario Comune di Roma		1	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
TOTALE	TOTALE M10 - Trasporti e diritto alla mobilità  P02 - Trasporto pubblico locale	locale		340.117.327,00	357.535.003,98	348.290.865,83
72/84 - 12/97	Manutenzione ordinaria porti vari e Autorità portuale Civitavecchia (parte corrente)		1	682.806,45	682.806,45	682.806,45
72/84	Interventi regionali per l'adeguamento del sistema portuale laziale	10.03	2	3.407.140,82	2.111.000,00	1.970.000,00
21/75	Autorità portuale Civitavecchia (parte c/capitale)		2	1.050.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2/10	Servizio trasporto marittimo Laziomar		1	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
TOTALE	TOTALE M10 - Trasporti e diritto alla mobilità  P03 - Trasporto per vie d'acqua	'acqua		10.839.947,27	8.993.806,45	9.352.806,45
31/08	Art. 39 – Ristrutturazione e ampliamento comprensorio sciistico Monte Terminillo e Monte Livata	10.04	2	6.876.800,00	3.350.000,00	150.000,00
TOTALE	TOTALE M10 - Trasporti e diritto alla mobilità P04 - Altre modalità di trasporto	asporto		6.876.800,00	3.350.000,00	150.000,00
22/87	Grande viabilità		2	4.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
4/06	Art. 55, c. 4 - Programma investimenti nel settore della mobilità		2	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4/06	Art. 72 - Realizzazione di parcheggi	Ç	2	3.343.886,03	200.000,00	00'0
12/02	Spese di funzionamento Astral	T0.05	,	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
12/02	Interventi Astral - manutenzione ordinaria		7	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
12/02	Interventi Astral - manutenzione straordinaria		2	11.855.941,20	6.450.000,00	8.350.000,00
11/04	Art. 19 - Pubblica illuminazione		2	1.520.006,84	00'0	00'0
TOTALE M:	TOTALE M10 - Trasporti e diritto alla mobilità P05 - Viabilità e infrastrutture stradali	re stradali		62.419.834,07	51.250.000,00	51.950.000,00

Pagina 9 di 54

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	titolo spesa	2020	2021	2022
39/02	Prevenzione incendi boschivi e ricostruzione	11.01	1	4.841.950,60	4.641.950,60	4.641.950,60
39/02	Art. 67 - Contrasto incendi boschivi		1	2.200.000,00	00'0	00'0
27/88	C.N.S.A Corpo nazionale soccorso alpino		1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE M11 - Soccorso civile P01 - Sistema di protezione civile			7.091.950,60	4.691.950,60	4.691.950,60
55/84	Interventi regionali per calamità - pronto intervento	11.02	2	1.904.055,15	1.000.000,00	1.000.000,00
тотап	TOTALE M11 - Soccorso civile P02 - Interventi a seguito di calamità naturali	turali		1.904.055,15	1.000.000,00	1.000.000,00
29/80 - 67/90	Asili nido	12.01	1	12.200.000,00	13.200.000,00	14.000.000,00
TOTALE M12	TOTALE M12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia P01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	'infanzia e i		12.200.000,00	13.200.000,00	14.000.000,00
74/89 - 8/19, art. 16, c. 3, l. b)	Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche – interventi in conto capitale	12.03	2	650.000,00	600.000,00	1.650.000,00
74/89 - 8/19, art. 16, c. 3, l. b)	Art. 3-bis, c. 5bis - Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche – interventi di parte corrente	1	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE M12	TOTALE M12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  P02 - Interventi per la disabilità	a disabilità		750.000,00	700.000,00	1.750.000,00

Pagina 10 di 54

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	titolo	2020	2021	2022
10/08	Promozione e tutela diritti civili e sociali e piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati Interventi socio assistenziali relativi all'emigrazione		1	825.000,00	525.000,00	100.000,00
23/03	Altri interventi in favore degli emigrazti laziali all'estero e loro familiari	12.04	1	50.000,00	00'0	00'0
10/08	Art. 18 - Accoglienza e accompagnamento all'autonomia dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione		1	700.000,00	700.000,00	00'0
TOTALE M12 -	TOTALE M12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia P04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	ıgetti a rischio		1.575.000,00	1.225.000,00	100.000,00
	-					
32/01	Interventi a sostegno della famiglia	12.05	1	220.000,00	170.000,00	00'000'09
TOTALE M1	TOTALE M12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia P05 - Interventi per le famiglie	le famiglie		220.000,00	170.000,00	60.000,00
6/04	Emergenze socio-assistenziali piccoli comuni		1	1.030.000,00	1.030.000,00	1.040.000,00
7/03	Contributi figli vittime operazioni di soccorso civile art. 59, Borse studio figli caduti Nassiriya	12.07	П	20.000,00	00'0	00'0
TOTALE M12	TOTALE M12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia P07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	ie e governo		1.050.000,00	1.030.000,00	1.040.000,00
28/90	Contributi associazioni		1	475.000,00	475.000,00	00'0
34/97	Tutela animali di affezione e prevenzione randagismo		1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
34/97	Tutela animali di affezione e prevenzione randagismo - art. 8, c. 7-bis (agevolazioni adozioni cani)	72.00	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
34/97	Art. 8, c. 7ter - Associazioni animaliste di volontariato e altre	17.00	1	00 000 05	00 000 05	00 0
	interventi di controllo del randagismo		4			
24/96	Cooperative sociali			1.000.000,00	00'0	00'0
TOTAL	TOTALE M12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia P08 - Cooperazione e associazionismo	ione e		2.125.000,00	1.125.000,00	600.000,00

Pagina 10 di 13

Pagina 11 di 54

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	titolo spesa	2020	2021	2022
27/06	Art. 19, comma 10 – Programma straordinario di ammodernamento tecnologico per Aziende Sanitarie e Istituti di ricovero e cura	13.05	2	19.000.000,00	20.000.000,00	17.386.224,44
TOTALE M13-	TOTALE M13 - Tutela della salute P05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	enti sanitari		19.000.000,00	20.000.000,00	17.386.224,44
18/99	Assistenza invalidi		1	15.000,00	00'0	00'0
2/04	Art. 71 - Progetti di intervento nel quadro di aiuti internazionali attuati dalle "ONG" e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS	13.07	1	200.000,00	00'0	0,00
TOTAL	TOTALE M13 - Tutela della salute P07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	taria		215.000,00	0,00	00'00
46/02 - 7/14, art. 2, c. 98	Contributo alle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano (FR)		2	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
20/03	Fondo per la promozione ed il sostegno della cooperazione	17 01	1	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00
2/08	Internazionalizzazione delle PMI del Lazio		1	1.700.000,00	1.050.000,00	200.000,00
82/09	Insediamenti produttivi		2	4.575.705,13	1.750.000,00	1.750.000,00
24/01	Alta Roma Spa		1	166.860,00	166.860,00	00'0
TOTALE M1	TOTALE M14 - Sviluppo economico e competitività P01 - Industria, PMI e Artigianato	tigianato		7.542.565,13	5.366.860,00	3.950.000,00
20/02	Interventi per promuovere e agevolare la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti		2	40.000,00	30.000,00	30.000,00
13/08 - 9/10	Promozione della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico	14.03	2	4.100.000,00	13.900.000,00	22.000.000,00

Pagina 12 di 54

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	titolo spesa	2020	2021	2022
13/08	Promozione della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico - APQ6 distretti tecnologici		2	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
TOTALE	TOTALE M14 - Sviluppo economico e competitività P03 - Ricerca e innovazione	azione		6.140.000,00	15.930.000,00	24.330.000,00
00/00	A to the state of		,	0000000	00000	
08/02 43/80 - 22/84 - 12/97, art. 29	Art. 105 - Fondo solidarieta Vittime sui lavoro Salari del personale ex L.285/77, in forza alle Università Agrarie di Tolfa e di Allumiere	15.03	1 1	1.030.000,00 196.868,03	500.000,00 196.868,03	0,00
TOTALE N	TOTALE M15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale P03 - Sostegno all'occupazione	ostegno		1.226.868,03	696.868,03	00'0
14/06	Agriturismo e turismo rurale		1	50.000,00	00'0	00'0
28/08	Promozione dei mercati agricoli		1	50.000,00	00'0	00'0
1/09	Art. 12 – Mantenimento e miglioramento genetico e morfo- funzionale delle specie e razze di interesse zootecnico		1	75.000,00	85.000,00	110.000,00
17/95	Art. 51 - Contributi in favore degli ambiti territoriali di caccia (ATC)		1	750.000,00	750.000,00	750.000,00
38/99	Norme per il governo del territorio: art. 52, predisposizione del piano agricolo regionale (PAR)	16.01	1	160.000,00	60.000,00	00'0
12/11	Art. 1, commi 14 e 15 – Accesso al credito in agricoltura		1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/95	Interventi ARSIAL (spese di parte corrente)		1	13.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00
2/03 -2/95	Art. 83, Promozione prodotti agricoli		1	2.090.000,00	3.325.000,00	400.000,00
21/01	Strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali		1	50.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE M1	TOTALE M16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca P01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	del settore		16.245.000,00	16.340.000,00	12.380.000,00

di 13

Pagina 13 di 54

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	titolo spesa	2020	2021	2022
17/95 - 17/15, art. 7, c. 2	17/95 - 17/15, Art. 43 - Convenzioni con Province e città metropolitana di art. 7, c. 2 Roma capitale per vigilanza venatoria e ittica		1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4/08	Art. 20 - Pesca e acquacoltura		1	50.000,00	75.000,00	100.000,00
87/90	Patrimonio ittico	16.02	1	150.000,00	00'00	0,00
17/95	Art. 5 - Rimborso spese sostenute attività soccorso e detenzione temporanea fauna selvatica	70.01	1	100.000,00	150.000,00	00'0
17/95	Art. 43 - Contributi associazioni venatorie		1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17/95	Art. 6 e 11 - Studi e indagini in materia faunistico venatoria		1	10.000,00	40.000,00	00'0
TOTALE I	TOTALE M16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca P02 - Caccia e pesca	e pesca		760.000,00	715.000,00	550.000,00
14/99	Interventi regionali per favorire forme di gestione associata tra comuni		1	1.200.000,00	00'0	00'0
3/04 - 10/05 - 27/06 - 12/11 - 14/08	art. 28, c. 1, l. a) - Opere pubbliche varie; art. 33, c. 1, l. a) - Opere pubbliche varie; art. 59 - Programma investimenti; art. 1, c. 94-96 - Programma lavori pubblici; art. 1, c. 38 - Finanziamenti straordinari	18.01	2	26.767.787,01	3.700.000,00	700.000,00
68/65	Deviazione traffico pesante Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella		1	200.000,00	00'0	00'0
30/03	Consorzio Castelli della sapienza (parte corrente)		1	250.000,00	00'00	00'0
50/65	Consorzio Castelli della sapienza (c/capitale)		2	150.000,00	00'00	00'0
TOTALE M18 -	TOTALE M18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  P01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	oni finanziarie		28.567.787,01	3.700.000,00	700.000,00
25/08	Promozione della cultura della pace - Case della pace (parte corrente)	10.01	1	100.000,00	00'0	00'0
25/08	Promozione della cultura della pace - Case della Pace (c/capitale)	10:61	2	51.755,79	00'00	00'0
TOTALE M19	TOTALE M19 - Relazioni internazionali P01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	razione allo		151.755,79	0,00	0,00

Pagina 13 di 13

Pagina 14 di 54

Allegato B Legge di stabilità 2020

## Legge di stabilità regionale 2020 ALLEGATO B

legge regionale	Oggetto	8	Missione	٩	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
Lr. n. 2/2013, art.	r. n. 2/2013, art. Quota delle maggiori entrate IRESA destinata ai comuni dell'intomo	60	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	80	Qualità dell'aria e riduzione	Н	2020-2022	€ 750.000,00	€ 750.000,00 € 1.100.000,00	€ 750.000,00
), COILLING TO	acioportaac, come mocimizo ane popolazioni vi estacini		dell'ambiente		dell'inquinamento		Variazione	-€ 350.000,00	-€ 350.000,00	
	المامينيين والمرابعة المامية بمهرية وممدوم ومواهدة والمرابعة						2020-2022	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
L.r. n. 4/2013, art. 33		10	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	П	2019-2021	€ 110.000,00	€ 110.000,00	-
	lettera p), numero 4)		,				Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
					previonti ner connetti s		2020-2022	€ 340.000,00	€ 280.000,00	€ 30.000,00
L.r. n. 5/2013, art. 13	Prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	rischio di esclusione	1	2019-2021	€ 250.000,00	€ 250.000,00	-
					sociale		Variazione	€ 90.000,00	€ 30.000,00	•
							2020-2022	€300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
L.r. n. 13/2013, art. 7	Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative	14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	1	2019-2021	€ 600.000,00	€ 600.000,00	,
							Variazione	-€ 300.000,00	-€ 300.000,00	-
L.r. n. 13/2013,					Gestione		2020-2022	€ 343.953.746,00	€ 325.918.746,00	€ 0,00
Lr. n. 13/2018,	Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale	10		03	finanziaria,	1	2019-2021	€ 323.918.746,00	€ 323.918.746,00	-
art. 2 - Legge di stabilità 2020, art. 2, c. 10			generali e di gestione		programmazione e provveditorato		Variazione	€ 20.035.000,00	€ 2.000.000,00	
				10	Sistema di protezione		2020-2022	€ 17.087.024,46	€ 6.708.826,55	€ 5.945.950,60
L.r. n. 2/2014	Sistema integrato regionale di protezione civile	11	Soccorso civile	5 6	nterventi a seguito di	1e2	2019-2021	€ 8.309.000,00	€ 8.339.500,00	-
				1	calamità naturali		Variazione	€ 8.778.024,46	-€ 1.630.673,45	•
							2020-2022	€ 3.772.800,00	€ 3.800.000,00	€ 4.700.000,00
L.r. n. 2/2014	Art. 26 bis - Razionalizzazione del servizio NUE 112 (oneri per il personale)	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	2019-2021	€ 3.772.800,00	€ 3.800.000,00	-
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
	Fondo ner il contracto alla violenza di genere e ner la ncomozione				Interventi ner soggetti a		2020-2022	€ 1.775.000,00	€ 1.275.000,00	€ 1.000.000,00
L.r. n. 4/2014	delle pari opportunità (compress quata parte per patrocinio legale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	rischio di esclusione	1	2019-2021	€ 1.275.000,00	€ 1.275.000,00	•
							Variazione	€ 500.000,00	€ 0,00	-

Oggetto	S	Missione	٩	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
Banca dati sulla gestione delle risorse idriche	80	Statistica e sistemi	01	Servizi istituzionali,	1	2020-2022	€ 30.000,00	€30.000,00	€30.000,00
		Informativi		generali e di gestione		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	
						2020-2022	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela della salute e della sicurezza domestica	13	Tutela della salute	0 L	Ulteriori spese in materia sanitaria	П	2019-2021	€ 200.000,00	€ 200.000,00	-
						Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
						2020-2022	€ 8.606.820,97	€ 5.200.000,00	€ 2.200.000,00
Programma straordinario per l'impiantistica sportiva	90		01	Sport e tempo libero	2	2019-2021	€ 5.000.000,00	€ 2.400.000,00	
						Variazione	€ 3.606.820,97	€ 2.800.000,00	•
						2020-2022	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00
Compartecipazione alla spesa sociale per le R.S.A Così come modificata dalla I.r. n. 12/2016, art. 6, comma 3	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	П	2019-2021	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00	-
						Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
Valorizzazione del patrimonio culturale dei Castelli romani		Tutela e valorizzazione				2020-2022	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
attraverso il sostegno al Consorzio per il sistema bibliotecario dei Castelli romani	02	dei beni e attività culturali	02	'alorizzazione dei beni di interesse storico	н	2019-2021	€ 300.000,00	€ 300.000,00	,
						Variazione	€ 0,00	€ 0,00	٠
				Commercio - reti		2020-5052	€ 4.328.117,71	€ 4.328.117,71	€ 0,00
Iniziative a favore del mercato ortofrutticolo di Fondi – MOF S.p.A.	14	Sviluppo economico e competitività	02	distributive - tutela dei	2	2019-2021	€ 940.000,00	€ 0,00	1
				COISUITATO		Variazione	€ 3.388.117,71	€ 4.328.117,71	٠
				Gestione economica,		2020-2022	€ 68.960.000,00	€ 68.960.000,00	€ 68.960.000,00
Spese di funzionamento LazioCrea S.p.A.	10	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	finanziaria, programmazione e	1	2019-2021	€ 68.600.000,00	€ 68.600.000,00	1
				provveditorato		Variazione	€360.000,00	€ 360.000,00	1
						2020-2022	€ 170.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	н	2019-2021	€ 120.000,00	€ 120.000,00	1
						Variazione	€ 50.000,00	€ 0,00	•
	Banca dati sulla gestione delle risorse idriche della sicurezza domestica della sicurezza domestica della sicurezza domestica modificata dalla 1.r. n. 12/2016, art. 6, comma 3 modificata dalla 1.r. n. 12/2016, art. 6, comma 3 straverso il sostegno al Consorzio per il sistema bibliotecario del Castelli romani attraverso il sostegno al Consorzio per il sistema bibliotecario del Castelli romani straverso il sostegno al Consorzio per il sistema bibliotecario del Castelli romani attraverso il sostegno al Consorzio per il sistema bibliotecario del Castelli romani attraverso il sostegno al Consorzio per il sistema bibliotecario del Castelli romani attraverso il sostegno al Consorzio per il sistema bibliotecario del perione del mercato ortofrutticolo di Fondi – MOF S.p.A.	A     00     13     00     13       10     10     10	80     81     30     21     80     10     21	Statistica e sistemi on informativi informativi on informativi on e tempo libero o e tempo libero o colali e famiglia o sociali e famiglia o culturali o culturali o sociali e di gestione o sociali e di gestione o o sociali e di gestione o o o o o o o o o o o o o o o o o o	Statistica e sistemi on informativi informativi on informativi on informativi on e tempo libero o o sociali e famiglia o o o culturali o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	Statistica e sistemi on generali e di gestione informativi informativi on generali e di gestione informativi informativi informativi on generali e di gestione e tempo libero e tempo libero e tempo libero o coiali e famiglia o o culturali interesse storico dei beni e attività o o distributive - tutela dei consumatori o o consumatori o o consumatori o o o consumatori o o o consumatori o o o o consumatori o o o o o o o o o o o o o o o o o o	Statistica e sistemi   0.1   Servizi istituzionali, informativi   0.1   Servizi istituzionali, informativi   0.1   Servizi istituzionali,   1   Servizi istituzionali,   1   Sociali e famiglia   0.2   Valorizzazione dei beni e attività   0.2   Valorizzazione dei beni e attività   0.2   Valorizzazione dei beni di commercio - reti   0.3   Valorizzazione economico   0.5   Valorizzazione economico	M   Missione   P   Programma   Holo spess   2020-2022   200	Machine   Missione   Paragramma   Historypees   2009-2022   6:30.000   0.000   0.000

legge regionale	Oggetto	S	Missione	a	Programma t	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
15/2014	Darterinasinna dalla Basiona a all'Accoriasinna taatrala dai rom uni		Tutela e valorizzazione		Attività culturali e		2020-5052	€ 980.000,00	€ 980.000,00	€ 0,00
art. 7, comma 2	rai tecipazione uena negione a an Associazione teatrate uer connum del Lazio	02	dei beni e attività culturali	02	interventi diversi nel settore culturale	П	2019-2021	€ 980.000,00	€ 980.000,00	-
				$\dashv$			Variazione	€ 0,00	€ 0,00	1
			Tutela e valorizzazione		Attività culturali e		2020-2022	€ 1.190.000,00	€ 1.190.000,00	€ 0,00
Lr. n. 15/2014, art. 7, c. 1, lett. d)	Partecipazione della Regione alla Fondazione "Musica per Roma"	90		02	interventi diversi nel settore culturale	1	2019-2021	€ 1.190.000,00	€ 1.190.000,00	•
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	1
	:		Tutela e valorizzazione		Attività culturali e		2020-2022	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
L.r. n. 15/2014, art. 7	Partecipazione della Regione alla Fondazione Romaeuropa arte e cultura	02		02	interventi diversi nel	1	2019-2021	€ 300.000,00	€ 300.000,00	-
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
	Protection of all a project of foods and a section of distinct and a section of the section of t				0.11000 4400 4400 4400 4400 4400 4400 44		2020-2022	€ 3.570.000,00	€ 3.570.000,00	€ 0,00
L.r. n. 15/2014, art. 7	rartecipazione della regione a ionazioni e associazioni di rievariza statale o regionale (Teatro di Roma). Accademia Naz. Santa Cecilia;	90	dei beni e attività	02	Attività cuiturali e interventi diversi nel	1	2019-2021	€ 3.570.000,00	€ 3.570.000,00	,
	ופמוס תבון				פרוכו פרונים פרונים		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
							2020-2022	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
L.r. n. 15/2014, art. 11	Rievocazioni storiche e manifestazioni tradizionali	02	Sviluppo e valorizzazione del turismo	01	Turismo	1	2019-2021	€ 100.000,00	€ 100.000,00	-
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
			Tittela e valorizzazione		Attività culturali e		2020-2022	€ 1.775.000,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00
L.r. n. 15/2014, art. 23	Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo - Interventi di parte corrente	90		02	interventi diversi nel	1	2019-2021	€ 1.075.000,00	€ 1.000.000,00	,
			כמונמומו		אבונסו ב רמונמושוב		Variazione	€ 700.000,00	€ 200.000,00	•
			Tittela e valorizzazione		Attività culturali e		2020-2022	€ 575.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
L.r. n. 15/2014, art. 24	Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali	90		02	interventi diversi nel	1	2019-2021	€ 500.000,00	€ 500.000,00	•
			Culturall		settore culturale		Variazione	€ 75.000,00	€ 0,00	
							2020-2022	€ 2.700.000,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00
L.r. n. 3/2015, art. 26	Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato laziale	14	Sviluppo economico e competitività	03	Ricerca e innovazione	1	2019-2021	€ 600.000,00	€ 500.000,00	'
				$\dashv$			Variazione	€ 2.100.000,00	€ 1.200.000,00	•

legge regionale	Oggetto	N	Missione	d	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
L.r. 4/2015, art.	Example on the state of the sta		Sviluppo sostenibile e		Aree protette, parchi		2020-2022	€ 750.000,00	€ 650.000,00	€ 500.000,00
12, comma 1,	rondo per mideminizzo del dafini cabasti dalla fautia servatica nene aree naturali protette e altre spese di parte corrente	60	tutela del territorio e	02	naturali, protezione naturalistica e	П	2019-2021	€ 350.000,00	€ 150.000,00	1
ierrei a a)					forestazione		Variazione	€ 400.000,00	€ 500.000,00	•
1 r 4/2015 art			Svilunno sostenibile e		Aree protette, parchi		2020-2022	€ 175.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
12, comma 1,	Fondo per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette e altre spese in conto capitale	60		90	naturali, protezione naturalistica e	2	2019-2021	€ 100.000,00	€ 100.000,00	•
lettera a)			מבון מוווסובון נג		forestazione		Variazione	€ 75.000,00	€ 100.000,00	,
1 r 4/2015 art	Fondo ner la prevenzione e l'indennizzo dei danni raucati dalla						2020-2022	€ 925.000,00	€ 375.000,00	€ 100.000,00
12, comma 1,	fauna selvatica, la conservazione el controllo della stessa, al di fuori	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	1	2019-2021	€ 200.000,00	€ 300.000,00	-
ierreia D)	חפונב סובב ווסרחוסו לו תיבורב						Variazione	€ 725.000,00	€ 75.000,00	•
			Politiche per il avoro e la				2020-2022	€ 26.787.500,00	€ 23.777.500,00	€ 23.702.500,00
L.r. n. 5/2015, art. 12	Sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale	15		02	Formazione professionale	П	2019-2021	€ 23.747.500,00	€ 23.747.500,00	•
			proressionare				Variazione	€ 3.040.000,00	€ 30.000,00	,
	Fondo ner la promozione del riconoccimento della lingua italiana						2020-2022	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
L.r. n. 6/2015	dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	2019-2021	€ 100.000,00	€ 100.000,00	•
	COLLECTIVA						Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
							2020-2022	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 200.000,00
L.r. n. 7/2015	Fondo attività registro tumori Regione Lazio	13	Tutela della salute	0 L	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	-
					2		Variazione	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
1 r n 14/2015 -					Interventi ner soggetti a		2020-2022	€ 2.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00
I.r. n. 7/2018, artt.	Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	rischio di esclusione	П	2019-2021	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	-
67-07					SOCIAIR		Variazione	€ 1.000.000,00	€ 0,00	•
							2020-2022	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
L.r. n. 17/2015, art. 5, comma 3	Istituzione del servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	П	2019-2021	€ 400.000,00	€ 400.000,00	'
				$\dashv$			Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•

legge regionale	Oggetto	۶	Missione	d	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
L.r. n. 17/2015,	Tracforimento ricorco agli enti di area vacta o alla Città		struzione e diritto allo		Servizi anciliari		2020-2022	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 0,00
art. 7, comma 3,	metropolitana di Roma Capitale - Assistenza alunni disabili	8		90	all'istruzione	П	2019-2021	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	'
ובור: מ) ב ח)							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	
	Trasforimento risorse adlianti di area vacta e alla Città				Gestione economica,		2020-2022	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ 35.283,00
L.r. n. 17/2015, art. 7	metropolitana di Roma Capitale - Spese funzionamento delega	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	finanziaria, programmazione e	1	2019-2021	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	•
	runzioni in matena di istruzione e formazione professionale				provveditorato		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	'
			Tutela e valorizzazione		Attività culturali e		2020-2022	€ 660.000,00	€ 0,00	€ 0,00
L.r. n. 17/2015, art. 7, comma 20	Fondo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i beni, i servizi e le attività culturali	90		02	interventi diversi nel	1	2019-2021	€ 660.000,00	€ 0,00	•
					אבנים ב כחונת שוב		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
	3 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				Gestione economica,		2020-2022	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
L.r. n. 17/2015, art. 7, comma 21	Onen relativi alle spese di runzionamento conseguenti all'incremento del personale trasferito o ricollocato presso la	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	finanziaria, programmazione e	1	2019-2021	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	•
,	Regione (parte corrente)				provveditorato		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
							2020-2022	€ 440.000,00	€ 330.000,00	€ 280.000,00
l.r. n. 2/2016	Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo	04	Istruzione e diritto allo studio	90	Servizi ausiliari all'istruzione	Н	2019-2021	€ 100.000,00	€ 0,00	
							Variazione	€ 340.000,00	€ 330.000,00	'
					Commercio - reti		2020-2022	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
L.r. n. 6/2016	Fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti di beni e servizi	14	Sviluppo economico e competitività	02	distributive - tutela dei	+	2019-2021	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					CONSUMATOR		Variazione	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
l r n 8/2016 art	I r n 8/2016 art Fondo ner la valorizzazione di dimore ville romnlacci architetroniri		Tutela e valorizzazione				2020-2022	€ 1.246.260,06	€ 820.000,00	€ 70.000,00
10, comma 1, lett. b)	parchi e giardini di valore storico e culturale – Interventi in conto	90		01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	2019-2021	€ 500.000,00	€ 500.000,00	-
							Variazione	€ 746.260,06	€ 320.000,00	'
				07	Programmazione e		2020-2022	€ 64.335.579,52	€ 45.113.500,00	€ 40.980.000,00
L.r. n. 11/2016	Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio *	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	e altri	governo della rete dei servizi sociosanitari e	1 e 2	2019-2021	€ 51.060.000,00	€ 49.370.000,00	•
					sociali		Variazione	€ 13.275.579,52	-€ 4.256.500,00	

\* Gli importi inseriti sono al netto delle leggi di settore inserite nel presente Allegato e nell'Allegato A

legge regionale	Oggetto	N	Missione	٩	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
							2020-2022	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
L.r. n. 12/2016, art. 3, comma 2	Gestione e conservazione delle fasce frangivento di proprietà regionale in Agro Pontino (modifiche alla I.r. 2 maggio 1995, n. 22)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	90	Ufficio tecnico	1	2019-2021	€ 400.000,00	€ 400.000,00	-
							Variazione	€ 200.000,00	€ 200.000,00	•
			1		Aree protette, parchi		2020-2022	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
L.r. n. 12/2016, art. 9. comma 4	Partecipazione agli organismi pubblici che gestiscono le aree naturali protette - Non applicazione dell'articolo 2, comma 62, della	60	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	05	naturali, protezione naturalistica e	1	2019-2021	€ 200.000,00	€ 200.000,00	1
	I.r. n. 7/2014.		dell'ambiente		forestazione		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
	Subentro del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago		Sviluppo sostenihile e		Aree protette, parchi		2020-2022	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€33.000,00
L.r. n. 12/2016, art. 10, comma 5		60	tutela del territorio e	90	naturali, protezione naturalistica e	ч	2019-2021	€ 33.000,00	€ 33.000,00	•
	speciale Lago di Canterno		dell ambiente		forestazione		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
							2020-2022	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
L.r. n. 17/2016, art. 3, c. 62	Consulta per la salute mentale (Modifiche alla I.r. n. 6/2006)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	2019-2021	€ 100.000,00	€ 100.000,00	•
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
			Sviluno coctonibile e				2020-2022	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
L.r. n. 17/2016, art. 3, cc. 95-96	Sviluppo e attuazione dei contratti di fiume - parte corrente	60	tutela del territorio e	01	Difesa del suolo	1	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	-
			dell ambiente				Variazione	€ 300.000,00	€ 300.000,00	•
							2020-2022	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
L.r. n. 17/2016, art. 3, cc. 95-96	Sviluppo e attuazione dei contratti di fiume - parte in c/capitale	60	tutela del territorio e	01	Difesa del suolo	2	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	,
			dell'ambiente				Variazione	€ 200.000,00	€ 200.000,00	•
			Sviluppo sostenibile e		Sviluppo sostenibile		2020-2022	€ 6.300.000,00	€ 6.300.000,00	€ 6.300.000,00
L.r. n. 17/2016, art. 3, cc. 126-136	Fondo per la copertura degli oneri di personale e di gestione delle unioni di comuni montani (comma 135, lett. a))	60	tutela del territorio e	07	territorio montano	Т	2019-2021	€ 6.300.000,00	€ 6.300.000,00	,
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•

legge regionale	Oggetto	8	Missione	Ф	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
Lr. n. 17/2016, art. 3. cc. 126-136	Fondo per il riordino dell'associazionismo comunale e trasformazione delle comunità montane (comma 135, lett. b.)	60	le e o e	07	Sviluppo sostenibile territorio montano	1	2020-2022	€ 605.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			dell'ambiente		piccoli Comuni		Variazione	€ 605.000,00	€ 0,00	
					Sviluono del cettore		2020-2022	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
L.r. n. 1/2017, art. 8, c. 1, lett. a)	Fondo per la promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi, alimentari ed ambientali – Interventi di parte corrente	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	agricolo e del sistema	П	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	
					agloaiiiieiiiaie		Variazione	€ 50.000,00	€ 0,00	•
			Tutela e valorizzazione				2020-2022	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00
L.r. n. 2/2017, art. 18, c. 1, lett. a)	Fondo per la promozione della RCL – Interventi di parte corrente (Rete dei cammini del Lazio)	02		01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	П	2019-2021	€ 75.000,00	€ 75.000,00	,
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	'
			Tutela e valorizzazione				2020-2022	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00
L.r. n. 2/2017, art. 18, c. 1, lett. b)	Fondo per la promozione della RCL – Interventi in conto capitale (Rete dei cammini del Lazio)	02		01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	2019-2021	€ 300.000,00	€ 300.000,00	,
							Variazione	€ 100.000,00	€ 100.000,00	'
			Relazioni con le altre	Δ.	Relazioni finanziarie con		2020-2022	€ 580.839,80	€ 0,00	€ 0,00
L.r. n. 9/2017, art. 4, c. 5	Fondo regionale per la progettazione di infrastrutture di interesse locale	18	d)	01	le altre autonomie	2	2019-2021	€ 400.000,00	€ 0,00	,
			IOCAII		refricorial		Variazione	€ 180.839,80	€ 0,00	·
			Relazioni con le altre		Relazioni finanziarie con		2020-2022	€ 6.212.124,09	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
L.r. n. 9/2017, art. 7, c. 5	Fondo regionale per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale	18	nı.	01	le altre autonomie	2	2019-2021	€ 7.200.000,00	€ 5.000.000,00	'
			200				Variazione	-€ 987.875,91	-€ 2.000.000,00	'
							2020-2022	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.700.000,00
L.r. n. 9/2017, art. 11, c. 4	Spese relative all'assistenza sanitaria integrativa in favore del personale dipendente	10	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	2019-2021	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	'
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	'
							2020-2022	€ 580.000,00	€ 680.000,00	€ 680.000,00
L.r. n. 9/2017, art. 11, c. 5	Interventi di supporto alla genitorialità in favore del personale dipendente non dirigente della Giunta e del Consiglio regionale	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	П	2019-2021	€ 211.000,00	€ 211.000,00	'
							Variazione	€ 369.000,00	€ 469.000,00	,

legge regionale	Oggetto	8	Missione	٩	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
ند	Interventi per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed	5	Servizi istituzionali,	03	Gestione economica, finanziaria,	2	2020-2022	€ 2.332.833,39	€1.100.000,00 €1.100.000,00	€ 0,00
12, cc. 1 - 2bis	Commie quota imprese)	5	generali e di gestione	3	programmazione e provveditorato	•	Variazione	€ 232.833,39	€ 0,00	
.r. n. 9/2017, art.			Polyton incorporate		Dalazioni finanziaria con		2020-2022	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
16, c. 5, lett. a) - .r. n. 10/2019, art.	Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi di parte corrente	18	autonomie territoriali e	01	le altre autonomie	1	2019-2021	€ 1.000.000,00	€ 0,00	ı
9, c. 2			locali		territoriali		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	,
.r. n. 9/2017, art.			Relazioni con le altre		Relazioni finanziarie con		2020-2022	€ 300.000,00	00′0 €	€ 0,00
16, c. 5, lett. b) - .r. n. 10/2019, art.	Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi in conto capitale	18	autonomie territoriali e	01	le altre autonomie	2	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	1
9, c. 2			IOCAII		territoriali		Variazione	€ 300.000,00	€ 0,00	1
	Modifiche all'articolo 30 della I r. n. 12/2016 e successive modifiche		Sviluppo sostenibile e		Aree protette, parchi		2020-2022	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
L.r. n. 9/2017, art. 17, c. 31		60	tutela del territorio e	0.5	naturali, protezione naturalistica e	1	2019-2021	€ 100.000,00	€ 100.000,00	1
	ai Pomezia		аен ашрієпте		forestazione		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	
1 r n 11/2017							2020-2022	€ 2.350.000,00	€ 2.550.000,00	€ 0,00
art. 15, c. 1, lett.	Fondo per favorire la mobilità nuova e la mobilità ciclistica - Interventi in conto capitale	10	Trasporti e diritto alla mobilità	0.5	Viabilità e infrastrutture stradali	2	2019-2021	€ 2.300.000,00	€ 2.500.000,00	1
ĺα							Variazione	€ 50.000,00	€ 50.000,00	1
							2020-2022	€ 23.200.000,00	€ 22.800.000,00	€ 18.800.000,00
L.r. n. 6/2018	Spese di personale e di funzionamento dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo)	04	Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	1	2019-2021	€ 22.800.000,00	€ 22.800.000,00	1
							Variazione	400.000,00 €	0,00€	
							2020-2022	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00
L.r. n. 6/2018	Potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari (interventi in c/capitale)	40	Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	2	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	1
							Variazione	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	
L.r. n. 6/2018, art.							2020-2022	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00
26, c. 2 (modifica art. 27 l.r. n.	Devoluzione tassa per il diritto allo studio universitario a DISCO	40	Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	1	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16/1996)							Variazione	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00

legge regionale	Oggetto	8	Missione	٩	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
7 5 7 7 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1	Davoluriona dalla tacca di abilitzaiona all'acarditio norfaccionala a		olla ottirita a accivizato				2020-2022	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
27, c. 1, lett. c)		94	isti uzione e un itto alio studio	04	Istruzione universitaria	Η.	2019-2021	€ 400.000,00	€ 400.000,00	
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
			F nergia e				2020-2022	€ 78.101,00	€ 0,00	€ 0,00
L.r. n. 7/2018, art. 21, c. 8	Spese per l'istituzione del Catasto regionale degli impianti termici	17	diversificazione delle	01	Fonti energetiche	2	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			וסוונו פוופן אפווכוופ				Variazione	€ 78.101,00	00′0€	•
			F F Dergia P				2020-2022	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
L.r. n. 7/2018, art. 21, c. 9	Fondo per il piano energetico regionale (PER Lazio) – Interventi di parte corrente	17	diversificazione delle	01	Fonti energetiche	1	2019-2021	€ 70.000,00	€ 0,00	-
			יסוני פווען פעורוע				Variazione	-€ 20.000,00	€ 70.000,00	
			Energia e				2020-2022	€ 138.101,00	€ 60.000,00	€ 80.000,00
L.r. n. 7/2018, art. 21, c. 9	Fondo per il piano energetico regionale (PER Lazio) – Interventi in conto capitale	17	diversificazione delle	01	Fonti energetiche	2	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	•
			וסוונו פוופו מפווניום				Variazione	€ 138.101,00	€ 60.000,00	
			Fnergia				2020-2022	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
L.r. n. 7/2018, art. 21, c. 16	L.r. n. 7/2018, art. Spese per promuovere la realizzazione di impianti solari ed eolici di 21, c. 16	17	diversificazione delle	01	Fonti energetiche	1	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	
			וסחנו פחפו שפנוכחפ				Variazione	€ 50.000,00	00′0€	•
1.r.n. 7/2018. art			Politiche per il lavoro e la				2020-2022	€ 152.400,00	€ 0,00	€ 0,00
26, cc. 3 e 4 - L.r.	26, cc. 94 - Lr., Percorsi di politica attiva per l'occupazione e l'occupabilità presso gli companione e l'occupabilità presso gli del companione e l'occupabilità del companione e l'oc	15	formazione	03	Sostegno all'occupazione	1	2019-2021	€ 171.426,15	€ 0,00	
11: 10/2015, alt. 15			pi Oressi Origina				Variazione	-€ 19.026,15	€ 0,00	1
	Modifica all'articolo 2 della I.r. n. 4/2013. relativo al						2020-2022	€ 1.384.500,00	€ 1.384.500,00	€ 1.384.500,00
L.r. n. 7/2018, art. 50, c. 1	trattam	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	2019-2021	€ 1.384.500,00	€ 1.384.500,00	'
	וומן כמוואסוופוני מבן כמוזאפון בפניסומב						Variazione	€ 0,00	€ 0,00	1
					Gestione economica,		2020-2022	€ 2.000.000,00	00′0 €	€ 0,00
L.r. n. 7/2018, art. 57, c. 1	L.r. n. 7/2018, art.   Modifiche all'art. 1, c. 79, della l.r. n. 12/2011 - Fondo per prevenire 57, c. 1 il dissesto finanziario dei comuni (parte corrente)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	finanziaria, programmazione e	1	2019-2021	€ 2.000.000,00	€ 0,00	
					provveditorato		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•

legge regionale	Oggetto	N	Missione	ď	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
					Gestione economica,		2020-2022	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
L.r. n. 7/2018, art. 57, c. 1	L.r. n. 7/2018, art. Modifiche all'art. 1, c. 79, della l.r. n. 12/2011 - Fondo per prevenire $57,  {\rm c.}  1$ il dissesto finanziario dei comuni (parte c/capitale)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	finanziaria, programmazione e	2	2019-2021	€ 700.000,00	€ 0,00	1
					provveditorato		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	,
							2020-2022	€ 0,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
L.r. n. 7/2018, art. 67, c. 1-bis	Acquisizione del ramo d'azienda della società Capitale Lavoro S.p.A.	15	formazione	03	Sostegno all'occupazione	1	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	1
			proressionale				Variazione	€ 0,00	€ 6.000.000,00	1
tre 810C/Z a z l	Contributi secociazioni nar concanuaziona a nomoziona etoria a				e itterwenti ner soanetti		2020-2022	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
72 (l.r. n. 13/2018,		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	rischio di esclusione	1	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	1
dft. 2, C. 7)	Oniti asto violenza di genere				Sociale		Variazione	€ 100.000,00	€ 100.000,00	•
							2020-2022	€ 1.900.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
L.r. n. 7/2018, art. 74	Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	2019-2021	€ 1.000.000,00	€ 0,00	1
							Variazione	€ 900.000,00	€ 1.300.000,00	•
	The state of the s						2020-2022	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
L.r. n. 12/2018	ronto per in sostegito agli interventi di aregoamento sistinto su unità immobiliari destinate ad attazione principale nelle zone ciemicho, parte corrente	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie	1	2019-2021	€ 500.000,00	€ 0,00	,
	מאוויניה לישור כמו כייני		locali		territoriali		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	,
							2020-2022	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
L.r. n. 12/2018	Spese in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie	1	2019-2021	€ 250.000,00	€ 0,00	,
			locali		territoriali		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
	The column is the second of th						2020-2022	€ 4.150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
L.r. n. 12/2018	ronto per in sostegito agli interventi di adeglarinento, sistinco su unità immobiliari destinate ad abtrazione principale nelle zone sismiche - narte canitale	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie	2	2019-2021	€ 4.000.000,00	€ 0,00	•
			locali		territoriali		Variazione	€ 150.000,00	€ 150.000,00	•

legge regionale	Oggetto	۶	Missione	٩	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
							2020-2022	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
L.r. n. 13/2018 - art. 4, c. 12	Interventi socioassistenziali per soggetti affetti da SLA	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	2019-2021	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	•
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	'
			110000000000000000000000000000000000000				2020-2022	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
L.r. n. 13/2018 - art. 4, cc. 13 e 14	Trattamento e trasformazione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. RAEE)	60		03	Rifiuti	2	2019-2021	€ 1.000.000,00	€ 0,00	•
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	,
							2020-2022	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
L.r. n. 13/2018 - art. 4, cc. 15 e 16	Corsi di formazione alla guida sicura	15	rollitiche per il lavoro e la formazione	02	Formazione professionale	1	2019-2021	€ 100.000,00	€ 100.000,00	•
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	
0,000/00					in the second se		2020-2022	€ 500.000,00	00′0 €	€ 0,00
art. 4, cc. 17, 18,	Sostegno al reddito nel settore dell'olivicoltura e della castanicoltura	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	agricolo e del sistema	1	2019-2021	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
13, 20,21					2800		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	
			11000				2020-2022	€ 4.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 10.000.000,00
art. 4, cc. 22, 23 e	Fondo per il sostegno all'impiantistica pubblica	60	tutela del territorio e	03	Rifiuti	2	2019-2021	€ 9.000.000,00	€ 5.000.000,00	
+7							Variazione	-€ 5.000.000,00	€ 0,00	
							2020-2022	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Lr. n. 13/2018 - art. 4, c. 25	Realizzazione di un hub per la gestione di situazioni di emergenza sanitaria nel comune di Anagni	13	Tutela della salute	90	Servizio sanitario regionale - investimenti	2	2019-2021	€ 200.000,00	€ 200.000,00	•
					10011100		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	
	A months of the second		o diding				2020-2022	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
L.r. n. 13/2018 - art. 4, c. 27		60		40	Servizio idrico integrato	1	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	,
							Variazione	€ 200.000,00	€ 0,00	'

legge regionale	Oggetto	8	Missione	٩	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
	e nemati nemiti		o clining and single of the control				2020-2022	€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
L.r. n. 13/2018 - art. 4, c. 27	INEEVERING BELLE HINGOLATION OF THE AGAINST OF THE THE INTERACT IN POTENTIAL OF THE AGAINST OF T	60	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Servizio idrico integrato	2	2019-2021	€ 200.000,00	€ 0,00	•
	ווינפנו מני סבו איז (איקשמ המטוונים שמחוומ) - pare ווי נטווט במטוומוב						Variazione	€ 300.000,00	€ 300.000,00	•
							2020-2022	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
L.r. n. 13/2018 - art. 4, c. 37	Istituzione della giornata della "Gioventù per i diritti umani"	90	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	1	2019-2021	€ 25.000,00	€ 25.000,00	•
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
							2020-2022	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
L.r. n. 13/2018 - art. 4, c. 39	Fondo per la partecipazione delle persone anziane ad iniziative di utilità sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	80	Cooperazione ed associazionismo	1	2019-2021	€ 150.000,00	€ 150.000,00	•
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
							2020-2022	€3.000.000,00	€3.000.000,00	€ 0,00
L.r. n. 13/2018 - art. 4, cc. 40-44	Fondo rotativo regionale per il recupero di aziende in crisi	14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	ĸ	2019-2021	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	•
							Variazione	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	•
							2020-2022	€ 300.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
art. 4, cc. 47, 48,	Fondo per i malati oncologici	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	•
70,00,00							Variazione	€ 300.000,00	€ 150.000,00	•
							2020-2022	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
L.r. n. 13/2018 - art. 4, cc. 59 e 60	Campagne per la tutela ambientale	60	tutela del territorio e	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	2019-2021	€ 25.000,00	€ 25.000,00	•
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
					o de constituir de la c		2020-2022	€ 125.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
L.r. n. 13/2018 - art. 4, cc. 62 e 63	Contenimento degli attacchi dei lupi e canidi al bestiame	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	agricolo e del sistema	1	2019-2021	€ 100.000,00	€ 100.000,00	•
					D D		Variazione	€ 25.000,00	€ 40.000,00	•

legge regionale	Oggetto	S	Missione	٩	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
							2020-2022	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
L.r. n. 13/2018 - art. 4, cc. 64 e 65	Recupero e reinserimento sociale dei soggetti autori dei reati	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	1	2019-2021	€ 20.000,00	€ 20.000,00	•
							Variazione	00′0 €	€ 0,00	•
			11:00 of 00				2020-2022	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
L.r. n. 13/2018 - art. 4, c. 70	Interventi di riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto urbano del fiume Tevere	60	tutela del territorio e	01	Difesa del suolo	2	2019-2021	€ 100.000,00	€ 100.000,00	•
							Variazione	€ 200.000,00	€ 100.000,00	•
					Programmazione e		2020-2022	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00
L.r. n. 2/2019	Fondo per le aziende di servizi alla persona (ASP)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	governo della rete dei servizi sociosanitari e	1	2019-2021	€ 220.000,00	€ 220.000,00	•
					sociali		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
							2020-2022	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
L.r. n. 2/2019	Fondo regionale per l'inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	2019-2021	€ 50.000,00	€ 50.000,00	•
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	1
	Madifiche all II consistent Professional Professional II consistent Profess						2020-2022	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00
L.r. n. 3/2019	Modifiche alla I.r. n. 1/2013. Spese per i informazione ed il sostegno alla promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell'integrazione europea (141 f. c. 2) fr. n. 1/2015.	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	2019-2021	€ 120.000,00	€ 120.000,00	•
	מבון ווונגפון מצוסון כי בנו למוני איז הי גין וווי ז' בסידין						Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
							2020-2022	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
L.r. n. 4/2019	Fondo per la tutela e la sicurezza dei Iavoratori digitali	15	Politiche per il lavoro e la formazione	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	2019-2021	€ 1.000.000,00	€ 0,00	•
			o construction of				Variazione	€ 0,00	€ 0,00	1
			C   C   C   C   C   C   C   C   C   C				2020-2022	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 150.000,00
L.r. n. 8/2019, art. 4, c. 2	Fondo regionale per la progettazione di interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare	18	autonomie territoriali e	01	le altre autonomie territoriali	1	2019-2021	€ 200.000,00	€ 200.000,00	,
							Variazione	€ 150.000,00	€ 150.000,00	,

legge regionale	Oggetto	8	Missione	٩	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
			1000		3		2020-2022	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
.r. n. 8/2019, art. 4, c. 2	Fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e	01	le altre autonomie	2	2019-2021	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	,
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
							2020-2022	€ 605.000,00	€ 0,00	€ 0,00
.r. n. 8/2019, art. 10, c. 2	Wodniche all articolo s della legge regionale s.1 dicembre zu.to, n. 17, relative alla trasformazione delle comunità montane. Compenso	60	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	07	territorio montano	П	2019-2021	€ 605.000,00	€ 0,00	,
	מבו ממוווווספות ווולמומפותו		dell'ambiente				Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
					Gestione economica,		2020-2022	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00
L.r. n. 8/2019, art. 15, c. 3	rasierimento a taziou ea dei personare a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio per il conservazione e valorizzazione del avattimonis confinitione della Grotta di Bartana a Collanarda.	10	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	finanziaria, programmazione e	1	2019-2021	€ 360.000,00	€ 360.000,00	1
	אמוווווסווס שאמורסוסקורס מבווב כזו כנגב כזו בשאבוש ב כסובאשו מס				provveditorato		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
							2020-2022	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 50.000,00
.r. n. 8/2019, art. 16, cc. 20-23	Fondo per favorire la balneazione da parte dei diversamente abili - Interventi in conto capitale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	2	2019-2021	€ 150.000,00	€ 100.000,00	,
							Variazione	€ 50.000,00	€ 50.000,00	•
							2020-2022	€ 6.009.045,44	€ 6.009.045,44	€ 6.009.045,44
L.r. n. 9/2019	Misure di contenimento della spesa relative alla rideterminazione degli assegni vitalizi	10	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	2019-2021	€ 6.695.757,53	€ 6.695.757,53	-
							Variazione	-€ 686.712,09	-€ 686.712,09	•
			0 in close i				2020-2022	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
L.r. n. 10/2019	Fondo per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa di beni comuni – parte corrente	18	autonomie territoriali e	01	le altre autonomie	1	2019-2021	€ 100.000,00	€ 100.000,00	1
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
			24				2020-2022	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
L.r. n. 10/2019	Fondo per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa di beni comuni – parte in conto capitale	18	autonomie territoriali e	01	le altre autonomie territoriali	2	2019-2021	€ 100.000,00	€ 100.000,00	'
							Variazione	€ 100.000,00	€ 0,00	

legge regionale	Oggetto	8	Missione	٩	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
					Sviluppo del settore		2020-2022	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
L.r. n. 11/2019	Fondo per la realizzazione degli interventi dei biodistretti - parte corrente	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	agricolo e del sistema	1	2019-2021	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	1
							2020-2022	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
L.r. n. 11/2019	Fondo per la realizzazione degli interventi dei biodistretti - parte in conto capitale	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	agricolo e del sistema	2	2019-2021	€ 200.000,00	€ 200.000,00	,
					agloamienale		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	,
					lot of the state o		2020-2022	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
L.r. n. 11/2019	Articolo 5, comma 2. Fondo per la promozione dei biodistretti	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	agricolo e del sistema	1	2019-2021	€ 50.000,00	€ 50.000,00	1
					aglogiiiiciigi		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	-
					300		2020-2022	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00
L.r. n. 12/2019	ronou per la cooperazione internazioniale ano svinuppo sos erinone, la promozione di una cultura della pace e la diffusione dei diritti	19	Relazioni internazionali	01	Cooperazione allo	1	2019-2021	€ 250.000,00	€ 250.000,00	•
							Variazione	€ 50.000,00	€ 50.000,00	'
					o in contract of the contract		2020-2022	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
L.r. n. 12/2019	Articolo 6 - Spese per la realizzazione del sistema informativo della cooperazione allo sviluppo sostenibile	19	Relazioni internazionali	01	Cooperazione allo	2	2019-2021	€ 100.000,00	€ 0,00	•
					oddbillys		Variazione	€ 0,00	€ 0,00	•
							2020-2022	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00
L.r. n. 13/2019	Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale – parte corrente	60	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	П	2019-2021	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
			dell allibrence				Variazione	€ 0,00	€ 0,00	,
			o oli di modano o o o o o o o o o o o o o o o o o o				2020-2022	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
L.r. n. 13/2019	Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale – parte in conto capitale	60	tutela del territorio e	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	2019-2021	€ 500.000,00	€ 500.000,00	•
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	,

Pagina 30 di 54

€ 250.000,00

€ 100.000,00

€ 80.000,00

Legge di stabilità 2020 Allegato B

€ 0,00

L.r. n. 13/2019

L.r. n. 18/2019

L.r. n. 18/2019

L.r. n. 19/2019

legge regionale

2022

€ 0,00

€ 0,00

Oggetto	Z	Missione	Ь	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	
						2020-2022	€ 100.000,00	€ 100.000,00	<b>I</b>
Articolo 8 - Spese per le attività di ARPA Lazio connesse al monitoraggio delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale	60	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	2019-2021	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
		מפון מוווסופוונפ				Variazione	€ 0,00	€ 0,00	
						2020-2022	€ 950.000,00	€ 950.000,00	
Fondo per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	15	Politicne per il lavoro e la formazione	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	П	2019-2021	€ 950.000,00	€ 950.000,00	
		טופיסיוסוק				Variazione	€ 0,00	€ 0,00	
						2020-2022	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
Spese relative alla piattaforma informatica incrocio domanda/offerta nel settore agricolo – parte corrente	15	Politicne per il lavoro e la formazione	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	2019-2021	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
		טופופוסומום				Variazione	€ 0,00	€ 0,00	
						2020-2022	€350.000,00	€ 450.000,00	
Fondo per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici - parte corrente	60	tutela del territorio e	03	Rifiuti	1	2019-2021	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
						Variazione	€ 150.000,00	€ 250.000,00	
		0 01141300000000000000000000000000000000				2020-2022	€ 600.000,00	€ 600.000,00	
Fondo per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici - parte in conto capitale	60	tutela del territorio e	03	Rifiuti	2	2019-2021	€ 500.000,00	€ 500.000,00	
						Variazione	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
						2020-2022	€ 885.000,00	€ 1.045.000,00	
Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del commercio del lazio – parte corrente	14	Sviluppo economico e competitività	02	distributive - tutela dei	1	2019-2021	€ 645.000,00	€ 965.000,00	
						Variazione	€ 240.000,00	€ 80.000,00	
				1900		2020-2022	€ 650.000,00	€ 600.000,00	
Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del commercio del lazio – parte in conto capitale	14	Sviluppo economico e competitività	02	distributive - tutela dei	2	2019-2021	€ 650.000,00	€ 600.000,00	
						Variazione	€ 0,00	€ 0,00	
									1

€ 0,00

L.r. n. 22/2019

L.r. n. 22/2019

L.r. n. 19/2019

legge regionale	Oggetto	W	Missione	ď	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
					1000		2020-2022	€ 500.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
L.r. n. 22/2019	Spese per la riqualificazione e la valorizzazione dei mercati – parte corrente	14	Sviluppo economico e competitività	02	distributive - tutela dei	1	2019-2021	€ 150.000,00	€ 150.000,00	-
							Variazione	€350.000,00	€ 0,00	'
					i socialistica de la constanti		2020-2022	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00
L.r. n. 22/2019	Spese per la riqualificazione e la valorizzazione dei mercati – parte in conto capitale	14	Sviluppo economico e competitività	02	distributive - tutela dei	2	2019-2021	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	•
							Variazione	00′0 €	€ 0,00	•
							2020-2022	€ 2.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 7.500.000,00
L.r. n. 22/2019	Spese per il sostegno alle reti di imprese tra attività economiche ed alle forme aggregative tra imprese commerciali	14	Sviluppo economico e competitività	02	distributive - tutela dei	2	2019-2021	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	•
					i constitution of the cons		Variazione	€ 0,00	€ 2.500.000,00	,
					Valorizzazione dei beni di		2020-2022	€ 2.470.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
L.r. n. 24/2019	Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali regionali –	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività		interesse storico - Attività culturali e	1	2019-2021	€ 1.426.897,75	€ 50.000,00	•
	parte corrente		culturali	£70	interventi diversi nel settore culturale		Variazione	€ 1.043.102,25	€ 1.950.000,00	
Si ricorda che, do	Si ricorda che, dal 2021, il programma di spesa a copertura è lo 02, ai sensi dell'articolo	36, с. 3,	lo 36, c. 3, della l.r. n. 24/2019							
			Tutela e valorizzazione		Valorizzazione dei beni di interesse storico -		2020-5022	€ 6.582.913,54	€ 2.850.000,00	€ 2.050.000,00
L.r. n. 24/2019	Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali regionali – parte in conto capitale	90		01 e 02	Attività culturali e	2	2019-2021	€ 3.450.000,00	€ 0,00	
					settore culturale		Variazione	€ 3.132.913,54	€ 2.850.000,00	-
' Si ricorda che, da	Si ricorda che, dal 2021, il programma di spesa a copertura è lo 02, ai sensi dell'articolo 🤅	36, с. 3,	lo 36, c. 3, della I.r. n. 24/2019							
	Snace nor intervionti di nromozione della ronoccenza delle nrincinali						2020-2022	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
L.r. n. 25/2019	prose per mer vena a promotora dena conoscenza dene principari malattie uro-andrològiche attraverso campagne di informazione e prevenzione nelle scuole	13	Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	'
							Variazione	€ 50.000,00	€ 50.000,00	'

Pagina 32 di 54

legge regionale	Oggetto	N	Missione	Ф	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
			doi:ii				2020-5022	€ 7.810.000,00	€ 9.000.767,06	€ 4.752.451,63
L.r. n. 26/2019	Fondo per favorire il completo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili	15	rolluche per in lavoro e la formazione	03	Sostegno all'occupazione	П	2019-2021	€ 7.200.000,00	€ 7.190.767,06	_
							Variazione	€ 610.000,00	€ 1.810.000,00	•
					Servizio sanitario		2020-5022	€ 45.000.000,00	€ 91.091.000,00	€ 91.091.000,00
Legge di stabilità 2020, art. 3	Spese relative alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie	13	Tutela della salute	04	regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi	П	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	-
					ad esercizi pregressi		Variazione	€ 45.000.000,00	€ 91.091.000,00	•
					Politica regionale		2020-5022	€ 20.000.000,00	00′0 €	€ 0,00
Legge di stabilità 2020, art. 5	Programma regionale per l'attrazione degli investimenti	14	Sviluppo economico e competitività	02	unitaria per lo sviluppo economico e la	2	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	-
					competitività		Variazione	€ 20.000.000,00	€ 0,00	
Antibute the common							2020-5022	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
2020, art. 7 c. 2, lett b)	rormazione protessionate a tavore uegri antiministation gudziani, dipendenti pubblici e professionisti, che operano o intendono nonzare nella acetione dei hori conficazi alla mafia.	03	Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	П	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	_
(2.33)	מברים ביותר שליים ליים ביותר שליים ביותר ביותר שליים ביותר ביותר שליים ביותר ביותר שליים ביותר ב						Variazione	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
							2020-2022	€ 300.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
2020, art. 7, cc. 3- 9	Misure per il sostegno alle attività economiche vittime della criminalità	03	Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	-
n							Variazione	€ 300.000,00	€ 350.000,00	
							2020-5022	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Legge di stabilita 2020, art. 7, cc. 10- 13	Funzionamento dell'Ente regionale per i Servizi e le politiche per il lavoro - Spazio Lavoro	15	Politiche per il lavoro e la formazione	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	П	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	-
2							Variazione	€ 250.000,00	€ 250.000,00	•
			Syllimos coctonibile o		o circillab dellaria		2020-5022	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00
Legge di stabilità 2020, art. 7, c. 20	Finanziamento del progetto "Ossigeno"	60	tutela del territorio e	80	riduzione dell'inquinamento	2	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	'
					-		Variazione	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	

legge regionale	Oggetto	8	Missione	ď	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
l egge di stabilità			Sviluppo sostenibile e		Sviluppo sostenibile		2020-2022	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 30.000,00
2020, art. 7 cc. 36-	- Reddito di residenza attiva	60	tutela del territorio e	07	territorio montano	2	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	•
3							Variazione	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 30.000,00
							2020-2022	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Legge di stabilità 2020, art. 7, c. 39	Istituzione di una Zona di Tutela Biologica nell'ambiente marino antistante il Comune di Tarquinia	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	П	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	-
							Variazione	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
(+++++++++++++++++++++++++++++++++++++					4		2020-2022	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Legge of Stabilita 2020, art. 7, cc. 41-	Fondo per il sostegno ai pazienti affetti da patologia ceroidolipofuscinosi	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	disabilità	П	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	-
‡					3		Variazione	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
111111111111111111111111111111111111111					1		2020-2022	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
2020, art. 7, cc. 45-	Fondo per il sostegno ai pazienti affetti da malattia rara ad alta intensità di cura	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	disabilità	П	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	,
ņ					•		Variazione	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
-							2020-2022	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00
2020, art. 7, cc. 50- 52	Fondo per la Mobilità Green	17	diversificazione delle	01	Fonti energetiche	2	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	-
N )							Variazione	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00
							2020-2022	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Legge di stabilità 2020, art. 7, c. 54	Contributi per il risanamento e la costruzione di canili pubblici (I.r. n. 34/1997)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	80	Cooperazione e associazionismo	2	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	,
							Variazione	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
K+111 d c+2 : la 02220 -					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		2020-2022	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00
2020, art. 7 cc. 60	Spese in conto capitale per il recupero, la trasformazione o l'acquisizione di immobili da destinare alle strutture antiviolenza	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	rischio di esclusione	2	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	•
							Variazione	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00

legge regionale	Oggetto	N	Missione	٩	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
1000			9		3		2020-2022	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
2020, art. 7, cc. 62- 65	Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio - parte corrente	18	autonomie territoriali e	01	Relazioni manziane con le altre autonomie territoriali	1	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	_
							Variazione	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
							2020-2022	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Legge di stabilita 2020, art. 7, cc. 62- 65	Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio - parte conto capitale	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e	01	Kelazioni Tinanziarie con le altre autonomie	2	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	-
3							Variazione	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2020-2022	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Legge di stabilita 2020, art. 7, cc. 66- 68	Spese per la promozione ed il sostegno della Street Art	92	dei beni e delle attività	02	Attivita culturali e interventi diversi nel	Н	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	-
200					פבונסו ב כתונתו מופ		Variazione	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
							2020-2022	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 0,00
Legge di stabilita 2020, art. 7, cc. 69- 71	Contributi ai comuni per l'acquisto di giochi inclusivi da installarsi all'interno delle aree gioco comunali	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	2	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	,
-							Variazione	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 0,00
	And the second s						2020-2022	€ 250.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Legge di stabilità 2020, art. 7, c. 72		14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	1	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	-
	בטרסטק מוניטן נייב מוזן						Variazione	€ 250.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
							2020-2022	€ 300.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
Legge di stabilita 2020, art. 7, cc. 77- 81	Contributi alle donne per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	Н	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	,
-							Variazione	€ 300.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
					1		2020-2022	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Legge di stabilità 2020, art. 7, c. 83	Concorso della Regione agli interventi per il contrasto della povertà educativa minorile (art. 1, comma 392, 1. n. 208/2015)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	rischio di esclusione	1	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	'
							Variazione	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00

legge regionale	Oggetto	S	Missione	ď	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
Legge di stabilità							2020-2022	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2020, art. 7 cc. 84-	2020, art. 7 cc. 84- Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono (I.n. 117/2018)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	н	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	,
							Variazione	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Programmazione e		2020-2022	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Legge di stabilità 2020, art. 7, c. 88	Spese per lo svolgimento delle attività di prevenzione, consulenza e assistenza alle persone affette da HIV - Check Point	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	governo della rete dei servizi sociosanitari e	1	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	-
					sociali		Variazione	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
1							2020-2022	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Legge of Stabilita 2020, art. 7, cc. 92- 94	Fondo per eventi calamitosi di origine antropica	11	Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	2	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	-
,							Variazione	€ 200.000,00	€ 0,00	•
							2020-2022	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00
Legge di stabilità 2020, art. 7, c. 95	Eliminazione barriere architettoniche edifici privati	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	2	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Variazione	€ 200.000,00	€ 0,00	•
							2020-2022	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2020, art. 7, cc. 96- 97	Spese per l'acquisto della prima casa da parte delle famiglie in attesa di un figlio	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	1	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	1
ì							Variazione	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
(+)::::::::::::::::::::::::::::::::::::							2020-2022	€ 200.000,00	00′0 €	€ 0,00
Legge of stabilita 2020, art. 7, cc. 98- 99	Contributi per l'acquisto di sollevatori per l'immersione in acqua di persone disabili	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	2	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	-
3							Variazione	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Gestione economica,		2020-2022	€ 5.515.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
Legge di stabilità 2020, art. 7, c. 105	Attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale - Laziocrea	10	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	finanziaria, programmazione e	1	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	•
					provveditorato		Variazione	€ 5.515.000,00	€ 500.000,00	1

	Oggetto	N	Missione	d	Programma	titolo spesa	2020-2022/ 2019-2021	2020	2021	2022
			-		Aree protette, parchi		2020-2022	€ 200.000,00	00′0 €	€ 0,00
	Direttori aree naturali protette	60	tutela del territorio e	05	naturali, protezione naturalistica e	П	2019-2021	€ 0,00	€ 0,00	•
					forestazione		Variazione	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 200.000,00
							2020-2022	€ 450.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Legge di stabilità 2020, art. 7, c. 112	Approvvigionamento di fonti idropotabili non contaminate ed emergenza arsenico	60	tutela del territorio e	04	Servizio idrico integrato	2	2019-2021	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
							Variazione	€ 200.000,00	€ 100.000,00	

Pagina 37 di 54

Allegato C Legge di stabilità 2020

## Legge di stabilità regionale 2020 ALLEGATO C

## Elenco dei settori di attività economica della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 di cui all'articolo 2, comma 1.

Codice ATECO	Denominazione
08.11	Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia
08.12	Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino
08.91	Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti
08.92	Estrazione di torba
08.93	Estrazione di sale
08.99	Estrazione di altri minerali da cave e miniere nca
10.11	Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)
10.12	Lavorazione e conservazione di carne di volatili
10.13	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
10.31	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39	Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi
10.41	Produzione di oli e grassi
10.42	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51	Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte
10.52	Produzione di gelati
10.61	Lavorazione delle granaglie
10.62	Produzione di amidi e di prodotti amidacei
10.71	Produzione di pane, prodotti di pasticceria freschi
10.72	Produzione di fette biscottate e di biscotti, produzione di prodotti di pasticceria conservati
10.73	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81	Produzione di zucchero
10.82	Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83	Lavorazione del tè e del caffè
10.84	Produzione di condimenti e spezie
10.85	Produzione di pasti e piatti preparati
10.86	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89	Produzione di prodotti alimentari nca
10.91	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

10.92	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11.01	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02	Produzione di vini da uve
11.03	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05	Produzione di birra
11.06	Produzione di malto
11.07	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
13.10	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20	Tessitura
13.30	Finissaggio dei tessili
13.91	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92	Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.93	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96	Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali
13.99	Fabbricazione di altri prodotti tessili nca
14.11	Confezione di abbigliamento in pelle
14.12	Confezione di indumenti da lavoro
14.13	Confezione di altro abbigliamento esterno
14.14	Confezione di biancheria intima
14.19	Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori
15.20	Fabbricazione di calzature
17.11	Fabbricazione di pasta-carta
17.12	Fabbricazione di carta e cartone
17.21	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone
17.22	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23	Fabbricazione di prodotti cartotecnici
17.24	Fabbricazione di carta da parati
17.29	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
20.30	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
20.41	Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura
20.42	Fabbricazione di profumi e cosmetici
23.31	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
	1 1 1

23.41	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.43	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.70	Taglio, modellatura e finitura di pietre
25.12	Fabbricazione di porte e finestre in metallo
25.61	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62	Lavori di meccanica generale
25.71	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
25.72	Fabbricazione di serrature e cerniere
25.73	Fabbricazione di utensileria
26.51	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
26.52	Fabbricazione di orologi
26.60	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
26.70	Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche
27.31	Fabbricazione di cavi a fibra ottica
27.32	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
27.40	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
28.11	Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
28.12	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
28.21	Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
28.22	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.24	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.29	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca
28.30	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.41	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
28.49	Fabbricazione di altre macchine utensili
30.30	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
31.01	Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi

31.02	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03	Fabbricazione di materassi
31.09	Fabbricazione di altri mobili
72.11	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

Allegato D Legge di stabilità 2020

### Legge di stabilità regionale 2020 ALLEGATO D

# Elenco dei settori di attività economica della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 di cui all'articolo 2, comma 2.

Codice ATECO	Denominazione
21.10	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici

Allegato E Legge di stabilità 2020

### Legge di stabilità regionale 2020 ALLEGATO E

#### Elenco dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 5, lett. a).

Denominazione Comune
Accumoli
Acquafondata
Acquapendente
Acuto
Affile
Alatri
Allumiere
Alvito
Amaseno
Amatrice
Anticoli Corrado
Antrodoco
Arcinazzo Romano
Arsoli
Ascrea
Atina
Bassiano
Belmonte Castello
Belmonte in Sabina
Borbona
Borgo Velino
Borgorose
Camerata Nuova
Campodimele
Campoli Appennino
Canepina
Cantalice
Canterano
Capranica Prenestina
Carpineto Romano
Casalattico
Casape
Casaprota
Casperia
Castel di Tora
Castel Madama
Castel San Pietro Romano
Castel Sant'Angelo
Castro dei Volsci
Cerreto Laziale
Cervara di Roma
Ciciliano
Cineto Romano
Cittaducale
Cittareale
Collalto Sabino
Colle di Tora

Colle San Magno
Collegiove
Collepardo
Colli sul Velino
Colonna
Concerviano
Configni
Contigliano
Coreno Ausonio
Cottanello
Esperia
Fiamignano
Filettino
Fiuggi
Fontana Liri
Fumone
Gallinaro
Gerano
Giuliano di Roma
Gorga
Gradoli
Greccio
Grotte di Castro
Guarcino
Itri
Jenne
Labro
Latera
Lenola
Leonessa
Licenza
Longone Sabino
Maenza
Marcellina
Marceelli
Micigliano
Mompeo
Montasola
Monte Porzio Catone
Monte San Biagio
Monte San Giovanni in Sabina
Montebuono
Monteflavio
Montelanico
Monteleone Sabino
Montenero Sabino
Morolo
Morro Reatino
Nespolo
Norma
Onano
Orvinio
Paganico Sabino
<i>G</i>

Pastena		
Patrica		
Percile		
Pescorocchiano		
Pescosolido		
Petrella Salto		
Picinisco		
Pico		
Piglio		
Pisoniano		
Poggio Bustone		
Poggio Catino		
Poggio Mirteto		
Poggio Moiano		
Poli		
Posta		
Pozzaglia Sabina		
Proceno Proceno		
Prosedi		
Rieti		
Riofreddo		
Rivodutri		
Rocca Canterano		
Rocca d'Arce		
Rocca di Cave		
Rocca Massima		
Rocca Santo Stefano		
Rocca Sinibalda		
Roccagiovine		
Roccagorga		
Roccantica		
Roccasecca dei Volsci		
Roiate		
Roviano		
Salisano		
Sambuci		
San Biagio Saracinisco		
San Cesareo		
San Donato Val di Comino		
San Gregorio da Sassola		
San Polo dei Cavalieri		
San Vittore del Lazio		
Sant'Andrea del Garigliano		
Santopadre		
Saracinesco		
Segni		
Settefrati		
Sonnino		
Sora		
Spigno Saturnia		
Subiaco		
Supino		
Terelle		

Tolfa		
Torre Cajetani		
Torri in Sabina		
Torricella in Sabina		
Trevi nel Lazio		
Trivigliano		
Turania		
Vacone		
Valentano		
Vallecorsa		
Vallemaio		
Vallepietra		
Vallerotonda		
Vallinfreda		
Varco Sabino		
Veroli		
Vico nel Lazio		
Vicovaro		
Villa Latina		
Villa Santo Stefano		
Viticuso		
Vivaro Romano		

Allegato F Legge di stabilità 2020

### Legge di stabilità regionale 2020 ALLEGATO F

# Elenco dei settori e sottosettori di attività economica della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 di cui all'articolo 2, comma 5, lett. a).

Codice ATECO	Denominazione
16.10	Taglio e piallatura del legno
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.31.00	Intonacatura e stuccatura
43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
47.11	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
47.19	Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.21	Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
47.22	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
47.23	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
47.24	Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
47.25	Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
47.26	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
47.29	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati
47.30	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.41	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.42	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43	Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
47.51	Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.52	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati
47.53	Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
47.54	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59	Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati
47.61	Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

47.62	Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati
47.63	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64	Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
47.65	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.73	Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
47.74	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76	Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78	Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.81	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.82	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.89	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.91	Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet
47.99	Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati
56.10	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21	Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.29	Mense e catering continuativo su base contrattuale
56.30	Bar e altri esercizi simili senza cucina

Allegato G Legge di stabilità 2020

### Legge di stabilità regionale 2020 ALLEGATO G

## Elenco dei settori e sottosettori di attività economica della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 di cui all'articolo 2, comma 5, lett. b).

Codice ATECO	Denominazione
47.61	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
59.14	Attività di proiezione cinematografica
90.01	Rappresentazioni artistiche
90.02	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03	Creazioni artistiche e letterarie
90.04	Gestione di strutture artistiche
91.01	Attività di biblioteche ed archivi
91.02	Attività di musei
91.03	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

